



# REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA CITTÀ DI MILANO

Approvato nella seduta del Consiglio  
d'Amministrazione dell'ufficio Ato della città di  
Milano del 28 maggio 2012



**METROPOLITANA MILANESE SPA**

**ATO**  
Città di Milano



Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale  
della Città di Milano

## SOMMARIO

1. NORME GENERALI .....	5
1.1 Definizioni generali .....	6
1.2 Oggetto .....	6
1.3 Ambito ed efficacia .....	7
1.4 Carta dei servizi.....	7
1.5 Trattamento dei dati personali.....	8
1.6 Modalità di composizione dell'eventuale contenzioso .....	8
1.7 Foro competente .....	8
2. DISTRIBUZIONE E FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE .....	8
2.1 Definizioni .....	8
2.2 Somministrazione dell'acqua potabile .....	9
2.2.1 <i>Tipi di fornitura</i> .....	9
2.2.2 <i>Diritto alla fornitura</i> .....	10
2.2.3 <i>Destinatari della fornitura</i> .....	11
2.2.4 <i>Destinazione d'uso e divieto di subfornitura</i> .....	12
2.2.5 <i>Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio</i> .....	13
2.2.6 <i>Sospensione del servizio in caso d'incendio</i> .....	14
2.2.7 <i>Compiti dei tecnici</i> .....	14
2.2.8 <i>Compiti dei controllori</i> .....	15
2.2.9 <i>Visite del personale incaricato</i> .....	15
2.3 Allacciamenti alla rete idrica .....	15
2.3.1 <i>Ubicazione dei contatori e delle prese degli impianti antincendio a spegnimento automatico</i> .....	17

2.3.2	<i>Diametro delle derivazioni e dei contatori</i> .....	18
2.3.3	<i>Danni al contatore, alla derivazione e al rubinetto d'arresto - manomissione degli stessi</i> ....	19
2.3.4	<i>Indicazioni erronee del contatore, impossibilità di rilevamento dei consumi</i> .....	19
2.3.5	<i>Cambi e verifiche dei contatori</i> .....	20
2.4	<i>Presenza unica - opere successive</i> .....	21
2.5	<i>Prescrizioni tecniche per la compatibilità degli impianti interni</i> .....	21
2.6	<i>Contrattualistica e tariffe</i> .....	24
2.6.1	<i>Derivazioni e spese d'impianto</i> .....	24
2.6.2	<i>Modalità per la stipula di contratti di somministrazione relativi a nuovi allacciamenti</i> .....	25
2.6.3	<i>Impianti antincendio a spegnimento automatico e relative derivazioni</i> .....	26
2.6.4	<i>Suggelli degli impianti antincendio e rottura degli stessi</i> .....	27
2.6.5	<i>Allacciamenti temporanei, precari e occasionali</i> .....	27
2.6.6	<i>Bocchettoni abusivi</i> .....	29
2.6.7	<i>Depositi cauzionali</i> .....	29
2.6.8	<i>Cessazione e subentro del contratto di somministrazione</i> .....	29
2.6.9	<i>Pagamento dell'acqua potabile</i> .....	32
2.6.10	<i>Tariffe e prezzi</i> .....	33
2.6.11	<i>Imposte e tasse</i> .....	34
2.7	<i>Violazione del regolamento</i> .....	34
3.	<i>RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLA ACQUE REFLUE</i> .....	34
3.1	<i>Definizioni</i> .....	34
3.2	<i>Obbligo di immissione degli scarichi nella pubblica fognatura</i> .....	36
3.2.1	<i>Allacciamento alla pubblica fognatura per strade private</i> .....	37
3.3	<i>Acque meteoriche</i> .....	37
3.4	<i>Divieto di scarico in fognatura di acque di falda</i> .....	38

3.5 Autorizzazione allo scarico in fognatura.....	38
3.5.1 <i>Presentazione della domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali</i> .....	38
3.5.2 <i>Criteri per l'accettazione degli scarichi di acque reflue industriali</i> .....	38
3.5.3 <i>Modifica degli scarichi e subentri</i> .....	39
3.5.4 <i>Revoca dell'autorizzazione allo scarico</i> .....	39
3.6 Ammissibilità e limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue industriali.....	39
3.6.1 <i>Divieto di diluizione degli scarichi</i> .....	39
3.6.2 <i>Scarichi vietati</i> .....	39
3.6.3 <i>Scarichi accidentali anomali</i> .....	41
3.6.4 <i>Impianti di pretrattamento</i> .....	42
3.7 Allacciamento alla rete fognaria.....	42
3.7.1 <i>Nuovi allacciamenti di fognatura a insediamenti preesistenti</i> .....	42
3.7.2 <i>Allacciamenti provvisori di cantiere</i> .....	43
3.7.3 <i>Modifiche degli allacciamenti</i> .....	43
3.7.3.1 <i>Utilizzo di allacciamenti esistenti in proprietà privata</i> .....	43
3.7.3.2 <i>Servitù</i> .....	43
3.7.3.3 <i>Divieto di estensione degli allacciamenti</i> .....	44
3.7.3.4 <i>Dismissione di vecchi allacciamenti</i> .....	44
3.7.4 <i>Riparazione dei condotti di allacciamento</i> .....	44
3.8 Funzioni di vigilanza e controllo .....	45
3.8.1 <i>Spese istruttorie e di controllo</i> .....	46
3.9 Approvvigionamento idrico autonomo e obbligo di installazione del contatore .....	46
3.9.1 <i>Caratteristiche, posizionamento, sigillatura, guasti dei contatori di acqua</i> .....	46
3.9.2 <i>Controlli e registrazioni delle letture dei contatori per prelievi da fonti diverse dall'acquedotto</i> .....	47

3.10 Tariffe.....	48
3.10.1 <i>Indicazioni di carattere generale</i> .....	48
3.10.2 <i>Modalità e termini di pagamento della tariffa</i> .....	48
3.10.3 <i>Obblighi e prescrizioni per l'autodenuncia annuale</i> .....	49
3.11 Sanzioni ai sensi del D.Lgs. n.152/2006.....	50
3.11.1 <i>Sanzioni amministrative</i> .....	50
3.11.2 <i>Sanzioni penali</i> .....	50
3.11.3 <i>Provvedimenti amministrativi</i> .....	50
4. IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE.....	51
4.1 Depurazione.....	51
ALLEGATO A .....	53
Tabella n°1: penali per violazioni del regolamento .....	53
Tabella n°2: profili tariffari per il servizio idrico integrato, prezzi e tariffe di fognatura e depurazione per gli scarichi produttivi .....	54
ALLEGATO B .....	62
Indicazioni tecniche rete idrica.....	62
ALLEGATO C.....	64
Indicazioni tecniche rete fognaria .....	64

## 1. NORME GENERALI

### 1.1 Definizioni generali

**Ato città di Milano (ex A.A.T.O.):** azienda speciale dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile costituita, nell'ambito territoriale ottimale (Ato) corrispondente ai confini amministrativi della città di Milano e di cui il Comune di Milano, quale ente responsabile dell'Ato, ai sensi e per gli effetti della L.R.n.21/2010, si avvale per l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato nonché per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria.

**Gestore:** Metropolitana Milanese Spa, soggetto affidatario della gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell'Ato della città di Milano sulla base di una apposita Convenzione stipulata in data 28.11.2007 con l'A.A.T.O. città di Milano, ora Ato città di Milano.

**Utente:** persona fisica o giuridica destinataria del Servizio Idrico Integrato, intestataria del contratto relativo ai servizi oggetto del presente Regolamento.

**ASL:** soggetto preposto al rilascio di pareri connessi alla realizzazione di opere acquedottistiche e al controllo della potabilità dell'acqua ai fini della tutela della sanità pubblica.

**ARPA:** agenzia preposta all'espressione di pareri tecnici finalizzati al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose in fognatura e in corpo idrico superficiale, nonché all'attività di vigilanza e controllo in materia ambientale.

Ogni riferimento normativo contenuto nel presente documento deve intendersi riferito alla versione in vigore, comprensiva di eventuali successive modifiche e integrazioni.

### 1.2 Oggetto

In adempimento a quanto previsto dalla L.R. n.26/2003, dal D.Lgs. n.152/1999 e dal D.Lgs. n.31/2001, il presente Regolamento regola i rapporti tra gestore e utente, nonché le modalità di erogazione del Servizio Idrico Integrato, inteso come insieme delle attività di:

- a) captazione, emungimento, adduzione, trattamento, accumulo, distribuzione e somministrazione dell'acqua d'uso civile, domestico e pubblico, comunque fornita agli utenti in quantità sufficiente e di qualità rispondente alle prescrizioni delle norme vigenti;
- b) recapito, controllo degli scarichi e collettamento delle acque reflue in relazione alla funzionalità degli impianti di depurazione;
- c) controllo della corretta ed efficace gestione degli impianti di depurazione ai fini del rilascio finale dell'acqua trattata ai corpi recettori;

- d) sensibilizzazione sul corretto e razionale uso dell'acqua;
- e) gestione amministrativa dei rapporti con gli utenti;
- f) riscossione, controllo e accertamenti in materia tariffaria.

Il Regolamento disciplina la fornitura dell'acqua e le condizioni per la realizzazione o modifica dell'allacciamento alla rete di distribuzione, nonché stabilisce le norme per l'immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie (come definite dal D.Lgs. n.152/2006 e dal Regolamento Regionale n.3/2006 di attuazione dell'articolo 52, comma 1 lettera a) della L.R. n.26/2003) e le norme per la depurazione delle medesime acque.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in materia di igiene pubblica e ambientale, sono richiamate e fatte salve le vigenti leggi nazionali, regionali e i regolamenti comunali.

### 1.3 Ambito ed efficacia

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei servizi urbani di acquedotto, fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio dell'Ato città di Milano, individuato dalla L.R. n.26/2003 nel quale detti servizi sono gestiti da Metropolitana Milanese Spa - Servizio Idrico Integrato.

Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d'ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o del suo rinnovo e in tutti casi in cui ne faccia richiesta.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce la precedente regolamentazione ed entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del gestore.

L'adozione del presente Regolamento sarà resa nota mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dall'intestatario del contratto, in alternativa mediante bolletta o avviso pubblicato sul sito internet del gestore [www.metropolitanamilanese.it](http://www.metropolitanamilanese.it).

Lo stesso è soggetto a revisione periodica, sulla base delle variazioni del Piano d'Ambito, concordata tra gestore e Ato città di Milano, fermi restando gli adeguamenti e aggiornamenti conseguenti alle normative di settore emanate dopo la sua approvazione.

Il gestore si riserva altresì la facoltà di proporre all'Ato città di Milano variazioni, aggiunte o modifiche al Regolamento, nel limite massimo di due volte all'anno, che, per ragioni contingenti, potranno risultare necessarie, nell'interesse pubblico e generale.

Le future revisioni apportate al presente Regolamento saranno portate a conoscenza degli utenti tramite i mezzi di informazione sopra richiamati.

#### 1.4 Carta dei servizi

La Carta dei Servizi completa il presente Regolamento. Essa è pubblicata nel sito internet del gestore.

#### 1.5 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dell'utente da parte del gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". Il gestore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 di tale Decreto, consegnerà all'utente specifica informativa.

#### 1.6 Modalità di composizione dell'eventuale contenzioso

L'utente può presentare reclami contro atti e comportamenti che costituiscano impedimento o limitazione alla piena fruibilità dei servizi o a causa del mancato rispetto di standard stabiliti nella Carta dei Servizi.

Le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso sono definite all'articolo 6 "Reclami e altre forme di tutela del consumatore" del sopraccitato documento, qui interamente richiamato, come se trascritto.

#### 1.7 Foro competente

Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione, il foro competente per le persone fisiche è quello del luogo di residenza o di domiciliazione dell'utente.

Per le persone giuridiche, ovvero nel caso in cui il contratto di somministrazione sia stato stipulato per lo svolgimento di attività imprenditoriali e/o professionali, il foro competente sarà quello di Milano.

## 2. DISTRIBUZIONE E FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE

### 2.1 Definizioni

**CONTATORE:** apparecchiatura atta a misurare i volumi di acqua erogata posta al confine tra la rete di distribuzione e l'impianto interno dell'utente.

**PUNTO DI CONSEGNA:** è individuato all'uscita del contatore contrattuale.

**ALLACCIAMENTO:** derivazione della rete di distribuzione dedicata all'alimentazione di una singola fornitura o di un insieme di forniture attraverso un complesso di contatori.

**RETE:** sistema di distribuzione, esclusi gli allacciamenti e i contatori, che alimenta più forniture.



**IMPIANTO INTERNO:** è la parte di impianto di proprietà dell'utente compreso fra l'uscita del contatore e le apparecchiature di utilizzazione. Comprende le tubazioni, gli accessori e le apparecchiature. La competenza per la realizzazione, manutenzione e conduzione dell'impianto interno spetta all'utente.

**ALLACCIAMENTO DI NUOVE FORNITURE:** realizzazione della connessione dell'impianto dell'utente alla rete di distribuzione attraverso l'eventuale posa della derivazione dalla rete distributiva e/o installazione del contatore.

**ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA:** attivazione del contatore già installato nel punto di consegna dopo la realizzazione, sostituzione e/o modifica dell'allacciamento.

## 2.2 Somministrazione dell'acqua potabile

Tutti gli edifici pubblici e privati ricompresi nell'area urbanizzata della città di Milano vengono approvvigionati, per gli usi potabili, dal Servizio Idrico Integrato.

Per gli edifici non serviti dalla rete, il gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva comunque di stipulare contratti secondo modalità compatibili con lo stato della rete medesima.

E' facoltà del gestore del Servizio Idrico Integrato stipulare contratti per la fornitura dell'acqua potabile per utilizzi di processo, anche di tipo industriale.

---

### 2.2.1 Tipi di fornitura

A seconda dell'uso si distingue :

- **Fornitura uso pubblico** - quella destinata al soddisfacimento di necessità di carattere comune e a esigenze connesse alla collettività cittadina.

Sono pertanto considerate forniture di uso pubblico:

- gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelli ai quali le competenti Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestite direttamente dalle stesse;
- gli impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra;
- le fontane e fontanelle pubbliche.

La realizzazione degli allacciamenti è eseguita dal gestore su richiesta e a spese dei soggetti sopra indicati a fronte della stipula di un normale contratto d'utenza.

È rigorosamente vietato prelevare acqua:

- dalle fontane e fontanelle pubbliche per usi diversi da quelli pubblici e comunque è vietato applicare alle bocche delle fontane e delle fontanelle tubi di gomma o d'altro materiale equivalente;
- dalle bocche di innaffiamento di strade e di giardini pubblici, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento di incendi.

Tali prelievi saranno considerati abusivi e passibili di denuncia all'Autorità competente.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dalle fontane pubbliche e dalle bocche di innaffiamento di strade e di giardini pubblici.

- **Fornitura uso abitativo** - si considera qualsiasi utilizzazione effettuata in immobili adibiti a uso esclusivo o prevalente di tipo abitativo.
- **Fornitura uso agrozootecnico** - si considera l'acqua destinata esclusivamente all'attività di agricoltura e allevamento così come identificata dagli organi preposti.
- **Fornitura uso non abitativo** - saranno considerati usi non abitativi tutti gli usi diversi finalizzati all'esecuzione delle attività professionali, commerciali, artigianali, manifatturiere, del terziario, di servizio, ecc..
- **Fornitura uso temporaneo** - si considera destinata a usi temporanei la fornitura d'acqua utilizzata per impieghi di carattere occasionale e di durata limitata nel tempo. L'erogazione della fornitura è subordinata al pagamento di tutti gli oneri richiesti dal gestore di cui al successivo articolo 2.6.5.
- **Fornitura uso antincendio** - per l'alimentazione di impianti antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo agli altri usi, la cui tariffa è legata alla diaria o al consumo misurato dal contatore.

---

### 2.2.2 Diritto alla fornitura

#### a) Fornitura in aree già servite dalla rete di distribuzione

Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione, il gestore è tenuto all'erogazione di acqua per uso abitativo e per gli altri usi, a fronte del versamento degli oneri di allacciamento e di stipula del contratto di somministrazione.

Le opere acquedottistiche sono realizzate dal gestore.

Nel caso in cui non si possano soddisfare richieste di fornitura in aree già servite da reti acquedottistiche in conseguenza di cambi di destinazione d'uso o di interventi di trasformazione

urbanistica, le opere di adeguamento sono a totale carico dei soggetti attuatori degli interventi medesimi, fatta eccezione per gli allacciamenti alla rete idrica distributiva, la cui realizzazione compete al gestore.

#### **b) Fornitura in aree non servite dalla rete di distribuzione**

Nelle aree non servite da rete di distribuzione e per le quali il Piano d'Ambito non prevede interventi d'estensione, il gestore realizza le opere connesse alla fornitura del servizio su istanza del richiedente e i relativi oneri sono a carico di quest'ultimo.

---

##### *2.2.3 Destinatari della fornitura*

La fornitura di acqua può essere unica o plurima in relazione alla tipologia d'uso da servire.

Per ogni stabile, con l'esclusione delle relative pertinenze, è concesso un solo contratto di utenza, oltre all'eventuale fornitura differenziata a uso antincendio.

Nel caso di nuove realizzazioni o ristrutturazioni, nelle quali gli impianti interni siano stati idoneamente predisposti, potranno essere richiesti singoli contratti di fornitura e quindi installati singoli contatori a servizio di ciascuna unità abitativa.

In tal caso, i contatori dovranno poter essere installati in batteria, immediatamente a valle dell'allacciamento stradale, in apposito locale, nell'immediata prossimità dell'allacciamento, accessibile, di norma direttamente dall'esterno, al personale del Servizio Idrico Integrato.

Solo eccezionalmente, verificata l'effettiva impossibilità di altre soluzioni, il gestore potrà autorizzare il posizionamento all'interno della proprietà, il più possibile in prossimità del confine. In ogni caso, resta a esclusivo carico dell'utente il ripristino dell'area di proprietà privata interessata dall'intervento del gestore, analogamente a quanto specificato nel successivo articolo 2.3.1.

In caso di fornitura unica, il contratto di somministrazione deve essere stipulato dall'utilizzatore effettivo del servizio o dal proprietario dell'unità immobiliare o del fondo serviti, previa esibizione del titolo legittimo.

Nel caso di edifici costituiti in condominio, la fornitura del servizio e la misura dell'acqua potabile è effettuata, con un unico contatore, del quale, per ogni effetto di legge e di Regolamento, risponde l'Amministratore, in nome e per conto dei singoli condomini. L'Amministratore è per altro tenuto a dichiarare il numero di unità immobiliari servite. Pertanto, non saranno prese in considerazione misure effettuate direttamente dagli utenti con contatori da essi installati a valle del punto di consegna.

Nel caso di stabili per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione in condominio, e sempre in presenza di unico punto di consegna, occorre che i proprietari stipolino un unico contratto

che deve essere sottoscritto da un solo condomino, munito di idonea delega, che ne risponde a termini di legge, ovvero richiedano singoli e distinti allacciamenti e distinti contatori.

E' comunque facoltà del gestore, per eventuali oggettive condizioni tecniche, suddividere i punti di consegna installando più contatori presso un'unica unità condominiale, purché detti contatori vengano installati al piano terra o seminterrato degli stabili. Resta inteso che in caso di contatori plurimi per unica unità condominiale non è consentita l'interconnessione a valle dei contatori delle distinte reti interne alimentate.

Gruppi di edifici anche parzialmente a proprietà indivisa e condomini composti da più edifici possono essere serviti, per esigenze tecniche, da una sola derivazione; in tal caso deve essere espressamente comunicato al gestore il nominativo di un amministratore supercondominiale, ovvero di un rappresentante delegato mediante procura.

La mancata comunicazione comporta l'applicazione dell'articolo 2.2.5 lettera g).

A usi diversi corrispondono in genere diversi contratti di fornitura. Qualora ciò non avvenga, il volume di acqua verrà fatturato alla tariffa corrispondente all'uso prevalente verificato.

A tale scopo l'utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza dell'uso.

Nel caso prevalga l'uso abitativo, la tariffa sarà applicata al numero delle sole unità abitative.

La violazione di una delle norme di cui sopra comporta l'applicazione della penale prevista in tabella 1.

---

#### *2.2.4 Destinazione d'uso e divieto di subfornitura*

##### ▪ **Destinazione d'uso**

L'acqua fornita deve essere utilizzata per gli usi dichiarati dall'utente e autorizzati dal gestore.

Ogni modifica negli utilizzi dell'acqua oggetto della fornitura deve essere preventivamente richiesta e autorizzata dal gestore, che provvederà a stipulare un nuovo contratto di somministrazione.

Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata, il gestore si riserva il diritto di ricalcolare ai fini della fatturazione i consumi dell'utente.

In caso di violazione alle disposizioni di cui sopra si applica la penale indicata nella tabella 1.

##### ▪ **Divieto di subfornitura**

E' vietato a ogni utente di farsi a sua volta concedente dell'acqua a proprietari o titolari di diritti reali o personali di godimento di altre unità immobiliari.

La derivazione sarà ritenuta irregolare quando parte della proprietà già allacciata diviene oggetto di compravendita o cessione e quindi non è più servita direttamente dal gestore del Servizio Idrico Integrato.

Ove si verificano derivazioni irregolari, l'utente originario e il nuovo utilizzatore saranno solidalmente responsabili per il pagamento dei consumi effettuati fino alla stipula di un contratto di fornitura a favore del nuovo utente, fatta salva comunque l'applicazione della penale prevista nella tabella 1 del presente Regolamento, che verrà addebitata per intero a carico di ciascuno dei soggetti responsabili dell'abuso, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione di rivalsa e risarcimento, ovvero di denuncia alla Autorità giudiziaria.

---

#### *2.2.5 Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio*

Il gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a:

- a) interruzione della fornitura senza preavviso, nei casi di pericolo;
- b) interruzione della fornitura senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria e impreveduta quali cause di forza maggiore, azioni di terzi, ecc.;
- c) interruzione programmata della fornitura con adeguato preavviso, dovuta a esigenze tecnico-operative del gestore. Il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta dei Servizi;
- d) sospensione della fornitura, secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi, successivamente all'invio di un sollecito di pagamento con addebito della relativa spesa, qualora:
  - a fornitura avviata, l'importo degli oneri di allacciamento e il deposito cauzionale non siano stati pagati;
  - l'utente non abbia pagato la fattura della somministrazione nei termini previsti nella Carta dei Servizi;
  - venga impedito l'accesso al personale del gestore, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna. In tal caso la riapertura del contatore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento delle spese di chiusura/riapertura;
- e) perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del contatore contrattuale;

f) verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all'accertamento sugli impianti, quali a esempio ASL, Comando dei Vigili del Fuoco, ecc., che presupponessero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta;

g) sospensione della fornitura successivamente all'invio di lettera di diffida, comunicata anche all'Ato città di Milano, quando l'utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi:

- l'impianto e il contatore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del gestore e l'utente non provveda alla sistemazione in conformità alle prescrizioni dello stesso;
- l'impianto e il contatore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente, insufficienti dal punto di vista dimensionale;
- ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale, incluse le occupazioni abusive e la mancata voltura.

Nei casi di sospensione della fornitura, è facoltà del gestore procedere alla risoluzione del contratto, fatti salvi i diritti di rivalsa.

La fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi:

- quando il pagamento a saldo del debito sia già stato completamente eseguito, ma non ancora trasmessa al gestore copia dell'avvenuto versamento per una causa non imputabile all'utente;
- nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi;
- per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all'eventuale deposito cauzionale o ad altra forma di garanzia;
- nei casi in cui l'intestatario del contratto abbia presentato ricorso all'Autorità competente e la controversia non sia stata ancora risolta.

In caso di interruzione dell'erogazione o di segnalazione di guasti, i tempi massimi di avvio degli interventi di ripristino del servizio sono riportati nella Carta dei Servizi.

---

#### *2.2.6 Sospensione del servizio in caso d'incendio*

Qualora si verifichi un incendio la cui estinzione richieda la disponibilità dell'intera portata della tubazione stradale, il gestore, su richiesta dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità competente, avrà facoltà di chiudere temporaneamente e senza particolare preavviso le derivazioni dei frontisti.

---

### *2.2.7 Compiti dei tecnici*

Il personale tecnico del Servizio Idrico Integrato, in qualità di incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 358 del codice penale, provvede:

1. a verificare le reti di distribuzione, gli impianti e le apparecchiature interne realizzate dai nuovi utenti;
2. a verificare le modifiche apportate alle reti di distribuzione, agli impianti e alle apparecchiature interne degli allacciamenti già in atto;
3. a comunicare ai competenti uffici del Servizio Idrico Integrato le infrazioni al presente Regolamento riscontrate durante controlli o verifiche.

---

### *2.2.8 Compiti dei controllori*

Il personale del Servizio Idrico Integrato addetto al servizio di controllo, in qualità di incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 358 del codice penale, provvede:

1. alla rilevazione e alla verifica dei consumi di acqua potabile;
2. alla rilevazione del consumo di acqua ai fini della classificazione dell'utenza;
3. alla rilevazione delle anomalie del punto di erogazione del contatore e delle infrazioni al presente Regolamento.

---

### *2.2.9 Visite del personale incaricato*

Il gestore del Servizio Idrico Integrato avrà sempre diritto di ispezionare, a mezzo dei suoi incaricati, muniti di tesserino di riconoscimento e anche senza preavviso, la rete di distribuzione interna e gli impianti e apparecchi a essa collegati.

In particolare dovranno avere libero accesso gli incaricati della lettura, della manutenzione e sostituzione periodica dei contatori e della manutenzione delle derivazioni e i tecnici incaricati di verificare la pressione e gli impianti interni.

Qualora l'impossibilità al libero accesso del personale incaricato per fatto imputabile all'utente si verifici per due volte di seguito, il gestore si riserva di applicare la penale prevista nella tabella 1 e di procedere, secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi, alla sospensione del contratto di somministrazione, senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Il personale addetto al controllo è tenuto a segnalare all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità competente qualsiasi reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del proprio servizio, nell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale.

## 2.3 Allacciamenti alla rete idrica

### **Uso abitativo e altri usi**

L'acqua viene fornita all'utente all'uscita del contatore.

Le opere di allacciamento ed eventuale potenziamento della rete a servizio dell'utente, fino al contatore compreso, sono eseguite dal gestore e sono pubbliche.

Il gestore ha diritto esclusivo di installare, mantenere, modificare e controllare le varie parti dell'allacciamento secondo le necessità del servizio, assumendo gli oneri delle manutenzioni. Qualora una parte dell'allacciamento insista su suolo privato, resta a esclusivo carico dell'utente il ripristino dell'area di proprietà privata interessata dall'intervento del gestore, analogamente a quanto specificato nel successivo articolo 2.3.1.

Le caratteristiche dell'allacciamento, con particolare riferimento al dimensionamento, al tracciato delle tubazioni e alla posizione del contatore, sono definite dal gestore e proposte all'utente.

Il manufatto di alloggiamento del contatore (pozzetto, nicchia, ecc.) è predisposto a cura e spese dell'utente, su indicazione del gestore, di norma al confine fra la proprietà privata e il suolo pubblico e accessibile dall'esterno.

Solo eccezionalmente, verificata l'effettiva impossibilità di altre soluzioni, il gestore potrà autorizzare il posizionamento dell'alloggiamento all'interno della proprietà, il più possibile in prossimità del confine.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti del contatore.

L'utente è custode degli impianti (contatori e apparecchiature) di proprietà del gestore insistenti sulla proprietà privata.

E' pertanto compito dell'utente provvedere a una idonea protezione del contatore subito dopo la posa.

Resta facoltà del gestore effettuare controlli in qualsiasi momento e imporre più adeguata protezione.

Il gestore potrà derivare dagli allacciamenti già in servizio su suolo pubblico e in proprietà privata ulteriori forniture, purché non venga compromessa la regolare funzionalità di quelle esistenti.



In caso di lavori di allacciamento da eseguirsi su proprietà di terzi, l'utente dovrà acquisire preventivamente l'autorizzazione della proprietà.

### **Uso antincendio**

Gli allacciamenti per impianti antincendio vengono eseguiti dal gestore e non possono essere in alcun modo destinati a utilizzi diversi da quello di spegnimento incendi e prove tecniche di funzionamento degli impianti. In caso contrario verrà applicata la penale prevista in tabella 1.

I richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione dei sistemi antincendio.

Il gestore non ha responsabilità alcuna, in tutti i casi di interruzione o irregolarità del servizio dovuti a cause di forza maggiore, circa l'efficacia dei sistemi antincendio e la disponibilità idrica al momento dell'uso.

---

#### *2.3.1 Ubicazione dei contatori e delle prese degli impianti antincendio a spegnimento automatico*

I contatori e le derivazioni degli impianti antincendio a spegnimento automatico verranno posti in immediata adiacenza al muro frontale nel punto di immissione delle derivazioni d'acqua degli edifici e di norma al confine fra la proprietà privata e il suolo pubblico, in posizione accessibile dall'esterno o, in alternativa, nel primo sotterraneo o in apposito pozzetto collocato al piano terreno.

Il pozzetto, da riservare esclusivamente agli impianti relativi alla fornitura dell'acqua potabile, dovrà essere costruito a cura e spese dell'utente, immediatamente all'ingresso della tubazione in area di sua proprietà, secondo le prescrizioni fornite dal gestore del Servizio Idrico Integrato. In caso di mancato adempimento verrà applicata la penale prevista in tabella 1.

Qualora non sussistessero le condizioni descritte, tale pozzetto potrà essere realizzato in area di proprietà di terzi, previa autorizzazione da parte di questi ultimi.

In caso di derivazioni d'utenza per abitazioni in strade private, dietro indicazioni del gestore, l'utente dovrà predisporre, a proprie cura e spese, il manufatto di alloggiamento del contatore (pozzetto, nicchia, ecc.), che dovrà essere collocato di norma al confine tra la proprietà privata e il suolo pubblico e dovrà essere accessibile dall'esterno.

Il ripristino delle zone interessate dallo scavo eseguito per nuovo allacciamento o per interventi manutentivi, sia programmati, sia di emergenza, sull'area di proprietà privata, comprensivo di finiture, pavimentazioni e/o opere al verde, sarà sempre a esclusivo carico dell'utente.

Qualora il contatore e/o la presa dell'impianto antincendio debbano essere collocati in un locale all'interno dello stabile, occorrerà che tale locale, riservato esclusivamente a detti impianti, osservi le seguenti prescrizioni minime:

1. avere dimensioni minime di m 1,50 di larghezza e lunghezza, di m 2,20 d'altezza;
2. essere sufficientemente arieggiato e illuminato, mantenuto pulito e in buone condizioni igieniche (tale prescrizione dovrà essere osservata anche per i corridoi che a esso conducono e che devono essere comunque facilmente percorribili); l'accesso al locale dovrà avvenire direttamente dallo stesso piano interrato;
3. non avere installazione di contatori o cavi dell'energia elettrica, di contatori del gas metano e di altre apparecchiature sotto tensione comprese la telefonia e la trasmissione dati;
4. non contenere altre apparecchiature tecnologiche (condotte di fognature, sifoni di ispezioni, braghe, esalatori e vasche di raccolta acque nere e meteoriche, serbatoi di alcun genere, caldaie ecc.);
5. eventuali impianti di sopraelevazione potranno essere installati nello stesso locale purché la zona destinata al contatore abbia le misure minime prescritte al punto 1) ;
6. essere dotato di opportuno sistema di drenaggio.

Qualora non risultasse possibile l'adeguamento alle norme sopra descritte, il gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva di valutare soluzioni tecniche alternative proposte di volta in volta dall'utente.

La violazione delle prescrizioni nei citati punti 1-2-3-4-6 comporterà l'applicazione delle penali previste nella tabella 1.

---

### *2.3.2 Diametro delle derivazioni e dei contatori*

Di regola le derivazioni avranno il diametro richiesto dall'utente, opportunamente dimensionato.

Derivazioni di diametro superiore agli 80 mm potranno essere concesse solo se compatibili con il diametro della tubazione stradale e a insindacabile giudizio del gestore del Servizio Idrico Integrato.

Alle tubazioni interne che si diramano dal contatore dovrà essere assegnato dall'utente un diametro proporzionato al consumo e comunque non inferiore al diametro del contatore.

Nel caso in cui il contatore posto in opera non risultasse adeguato al consumo, l'utente dovrà provvedere a richiederne la sostituzione con un altro idoneo al gestore del Servizio Idrico Integrato, restando le spese per tale sostituzione a carico dell'utente stesso.

Il gestore del Servizio Idrico Integrato avrà la facoltà di far sostituire un contatore con un altro di maggior diametro quando il consumo mensile sia superiore alle seguenti entità:

per contatore da mm            20 di diametro mc    900

per contatore da mm	30 di diametro mc	1.800
per contatore da mm	50 di diametro mc	5.400
per contatore da mm	80 di diametro mc	14.400
per contatore da mm	100 di diametro mc	21.600
per contatore da mm	150 di diametro mc	54.000

Le spese per tale sostituzione sono a carico dell'utente.

### *2.3.3 Danni al contatore, alla derivazione e al rubinetto d'arresto - manomissione degli stessi*

L'utente è considerato comodatario degli impianti del gestore ai sensi delle disposizioni del codice civile e deve usare la massima diligenza affinché siano preservati da manomissione e danneggiamenti gli impianti e apparecchi di proprietà del gestore insistenti sulla sua proprietà.

E' vietato manomettere, spostare e modificare le derivazioni e gli allacciamenti o parte di essi.

E' a carico dell'utente, dal momento della consegna sino alla restituzione del contatore, la responsabilità della custodia dello stesso e dei relativi accessori, nonché ogni responsabilità connessa all'uso dell'apparecchiatura (danneggiamento, rovina, perdita, furto), compresa quella relativa a eventuali danni a persone e cose derivanti dall'impiego degli stessi.

Pertanto, l'utente dovrà proteggere dagli agenti atmosferici e dalle manomissioni da parte di terzi il contatore, le tubazioni fino al medesimo e il rubinetto d'arresto e sarà in ogni caso ritenuto responsabile, verso il gestore del Servizio Idrico Integrato, dei danni causati alle tubazioni, al rubinetto e al contatore e di quelli per eventuali conseguenti allagamenti.

Al verificarsi di tali danni, l'utente dovrà darne immediata comunicazione al gestore del Servizio Idrico Integrato e dovrà rimborsare l'importo fissato dal gestore del Servizio Idrico Integrato per ogni visita che, a sua richiesta, venga eseguita dal personale tecnico del Servizio medesimo alle tubazioni interne o per la constatazione di danni causati al contatore, alla derivazione e al rubinetto d'arresto.

La manomissione del contatore, del rubinetto di arresto sulla derivazione di rete e delle tubazioni relative alla stessa da parte dell'utente, comporterà l'applicazione della penale prevista nella tabella 1 del presente Regolamento per ognuna delle contestazioni, oltre al risarcimento del valore del contatore e di eventuali ulteriori danni, nonché la rifusione degli oneri per il ripristino.

Analogo trattamento verrà applicato anche nei casi in cui fossero trovati rotti i sigilli del contatore e del rubinetto d'arresto sulla derivazione.

---

#### *2.3.4 Indicazioni erronee del contatore, impossibilità di rilevamento dei consumi*

Nel caso di constatata erronea indicazione di un contatore e nell'impossibilità, per qualsiasi causa, di effettuare il rilevamento dei consumi, gli stessi verranno determinati in via presuntiva e addebitati in base al consumo dei periodi precedenti a quello della constatazione dell'errore o del mancato rilevamento o, in alternativa, in relazione ai consumi rilevati successivamente all'installazione del nuovo contatore

L'utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al gestore l'accesso al contatore per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

In caso di sua assenza, sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura"; la mancata restituzione della stessa in tempo utile comporterà l'addebito di un consumo presunto secondo le modalità di cui sopra.

In caso di reiterata impossibilità al libero accesso del personale incaricato, si rinvia a quanto previsto all'articolo 2.2.9.

---

#### *2.3.5 Cambi e verifiche dei contatori*

Qualora l'utente ritenesse erronee le indicazioni del contatore, il gestore del Servizio Idrico Integrato, su richiesta dello stesso, sostituirà l'apparecchio per effettuare la verifica.

Nel caso in cui il contatore sostituito misuri in eccesso, le spese delle prove saranno a carico del gestore del Servizio Idrico Integrato e l'eccedenza di consumo contabilizzata verrà detratta in base alle indicazioni del nuovo contatore come meglio specificato nella Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato a cui si rimanda per i dettagli (art. 4.5.); in caso contrario tali spese, specificate nell'allegato 4 della Carta dei Servizi, saranno a carico dell'utente.

In quest'ultimo caso, il gestore si riserva di valutare i consumi non registrati dal contatore difettoso in base alle indicazioni del nuovo contatore o in base ai consumi dei periodi precedenti, per il successivo inserimento in bolletta.

L'utente è tenuto a verificare con regolarità la presenza di perdite d'acqua interrate negli impianti interni di proprietà.

In caso di dispersioni di acqua non dovute a negligenza dell'utente, ma per cause imprevedute e comunque per perdite occulte evidenziate da consumi anomali, l'utente dovrà comunicarlo immediatamente al gestore, affinché quest'ultimo possa riscontrare l'effettiva esistenza della perdita.

In caso di esito positivo, l'utente potrà presentare istanza per la riduzione parziale delle quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione, allegando fotografia della situazione prima e

dopo la riparazione, unitamente a copia conforme della fattura relativa alla riparazione del guasto, con descrizione dettagliata dell'intervento.

La mancata consegna di tutta la documentazione sopra riportata determina automaticamente il rigetto dell'istanza.

La riduzione tariffaria, a insindacabile giudizio del gestore, potrà essere riconosciuta per il periodo di fatturazione antecedente la documentazione del guasto. In ogni caso non potranno essere tenute in considerazione richieste di rimborso per perdite interrate anteriori a sei mesi .

Il gestore del Servizio Idrico Integrato avrà sempre facoltà di sostituire periodicamente il contatore, ovvero qualora lo ritenesse comunque necessario, senza obbligo di preavviso.

#### 2.4 Presa unica - opere successive

Il gestore del Servizio Idrico Integrato, a richiesta dell'utente, può concedere il potenziamento e/o lo spostamento delle derivazioni. Per le modalità di pagamento delle relative spese si rimanda a quanto previsto nella Carta dei Servizi ( art. 4.1.). Qualora l'utente richieda la posa di ulteriori derivazioni, è fatto d'obbligo che le stesse non possano mai essere collegate ad anello, salvo il caso in cui a valle di ciascun contatore venga installato un disconnettore.

E' assolutamente vietata l'installazione di circuiti di by-pass dell'apparecchiatura di disconnessione di cui sopra.

In caso di violazione il gestore si riserva di applicare la penale prevista in tabella 1.

Qualora l'utente, dopo la realizzazione della derivazione, richiedesse ulteriori interventi, come ad esempio lo spostamento del contatore o dell'allacciamento, dovrà sostenerne i relativi oneri secondo le condizioni specificate nella Carta dei Servizi ( art. 4.1.).

Nel caso in cui il gestore del Servizio Idrico Integrato accerti l'inidoneità, determinatasi per qualsiasi causa, del locale contatore acqua potabile rispetto alle norme fissate agli articoli 2.3.1 e 2.3.2. del presente Regolamento, è fatto obbligo all'utente di presentare la domanda di spostamento contatore o adeguamento del suo diametro, con l'impegno a sostenere i relativi oneri.

In caso contrario il gestore si riserva di applicare la penale prevista in tabella 1.

#### 2.5 Prescrizioni tecniche per la compatibilità degli impianti interni

##### **Caratteristiche, responsabilità e collaudi**

Tutte le condotte e impianti post contatore sono a tutti e conseguenti effetti impianti interni di esclusiva responsabilità dell'utenza.

L'utente ha la piena responsabilità della costruzione e manutenzione degli impianti di distribuzione interna, la cui installazione e manutenzione è a proprio carico e deve avvenire nel rispetto delle norme di buona tecnica. Il gestore si riserva la facoltà di formulare prescrizioni tecniche, che dovesse ritenere necessarie, da eseguire a cura e spese dell'utente, e di collaudare o verificare gli impianti di distribuzione interna prima che siano messi in servizio, al fine di accertarne l'idoneità e la compatibilità strutturale con la portata della rete pubblica. Qualora l'impianto interno, non risultasse idoneo, il gestore ha la facoltà di rifiutare o sospendere l'erogazione senza che l'utente possa reclamare danni. È responsabilità dell'utente controllare, o far controllare da tecnici specializzati, la rispondenza dell'impianto interno alle norme vigenti e darne garanzia al gestore. Il gestore non ha responsabilità per i danni che possono derivare agli impianti dell'utente in seguito a eventuali modificazioni delle pressioni nella rete idrica di distribuzione (pressione minima in uscita dalle centrali >2,20 atm).

### **Prescrizioni**

E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature. Gli schemi degli impianti di pompaggio e/o pressurizzazione devono essere sottoposti all'approvazione del gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

### **Sistemi di disconnessione idraulica**

Allo scopo di salvaguardare la potabilità dell'acqua in circolo nella rete, occorre che a valle del contatore sia installato un idoneo sistema capace di garantire la separazione tra rete di distribuzione generale (esterna) e rete di utilizzazione dell'utente (interna).

Vengono perciò definite due categorie di utenza, una ad alto rischio di contaminazione e l'altra a basso rischio.

Per le utenze che rientrano nelle categorie ad alto rischio di inversione del senso del flusso tra la rete di distribuzione e rete interna di utilizzo quali:

- artigianali (laboratori fotografici, autocarrozzerie, decapaggi, tintorie, lavanderie, lavaggio auto e simili);
- agrozootecniche (allevamenti bestiame e pollame);
- civili adibite a prestazioni di servizi (ospedali, case di cura, laboratori analisi, piscine, cucine tipo industriale, mense e simili);
- utenze con impianti centralizzati per il condizionamento d'aria, il raffreddamento;

- abitative i cui consumi superino i 1.000 (mille) litri/ora;
- e tutte quelle rientranti nelle categorie delle industrie insalubri a norma di legge.

Il gestore può prescrivere l'inserimento obbligatorio, al posto della valvola di non ritorno, di un idoneo disconnettore idraulico o di un sistema equivalente, la cui posa in opera e successiva manutenzione è a carico dell'utente.

Il disconnettore idraulico deve essere conforme alle normative tecniche vigenti e corredato delle necessarie certificazioni, e della sua installazione deve essere data comunicazione al gestore che si riserva a sua volta di effettuare verifiche di idoneità del sistema installato.

Per gli utenti rientranti nella categoria a basso rischio di contaminazione (utenti abitativi in genere), l'installazione di idonei sistemi di non ritorno dell'acqua nella rete esterna, viene effettuata dal gestore in occasione di manutenzioni periodiche o sostituzione di contatori.

A tutti i nuovi utenti che si dovessero allacciare alla rete idrica vengono installate a cura del gestore, con contributo a carico dell'utente, compreso nel preventivo di spesa di allacciamento, idonee apparecchiature di non ritorno così come previste dal presente articolo.

### **Prese di terra**

In accordo a quanto prescritto dalla norma CEI 64-8 (542.5) - VI edizione secondo la quale "i tubi metallici di un acquedotto possono essere usati come dispersori soltanto con il consenso dell'esercente dell'acquedotto e se vengono date adeguate disposizioni, in base alle quali il responsabile degli impianti elettrici venga informato di ogni modifica che si intenda apportare alle tubazioni dell'acquedotto", si dispone che:

a monte del contatore dell'acqua non vi sia nessun tipo di collegamento equipotenziale o di terra, per nessun tipo di impianto sia esso privato o pubblico;

nel caso in cui il collegamento acquedottistico a monte del contatore sia con tubazione metallica priva di giunto dielettrico, nessun collegamento elettrico sarà ammesso anche sulle tubazioni a valle del contatore.

E' ammesso comunque, previa autorizzazione del gestore, che le tubazioni a valle del contatore siano collegate all'impianto di terra dell'utente quando vengano rispettate le condizioni di isolamento/disconnessione dalla rete pubblica di acqua potabile, ovvero nei seguenti casi:

- il collegamento acquedottistico a monte del contatore sia con tubazione in materiale plastico PE;
- il collegamento acquedottistico a monte del contatore sia con tubazione metallica provvista di giunto dielettrico.

## **Perdite, danni, responsabilità**

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite, dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotto, né il gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni. Per il solo caso di maggior consumo di acqua derivante da perdite occulte su impianti privati e quindi non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente, il gestore applica quanto previsto in proposito dall'articolo 2.3.5.

## **Modifiche**

E' fatto divieto di apportare qualsiasi modifica agli impianti interni dopo l'attivazione della fornitura, senza preventivo assenso scritto del gestore.

L'inosservanza delle prescrizioni comporta l'applicazione della penale contrattuale di cui alla tabella 1, senza pregiudizio per la facoltà del gestore di sospendere la fornitura, ovvero di ottenere il risarcimento di qualsivoglia ulteriore danno sofferto.

Nell'allegato B sono riportate le indicazioni tecniche relative alla rete di distribuzione interna.

## **2.6 Contrattualistica e tariffe**

### *2.6.1 Derivazioni e spese d'impianto*

La somministrazione dell'acqua viene fatta a deflusso libero misurato dal contatore.

Le opere di derivazione dalla condotta principale stradale più prossima e di adeguata portata al contatore saranno eseguite a cura del gestore del Servizio Idrico Integrato e a spese dell'utente.

La tubazione di derivazione dalla rete al contatore resterà di proprietà del gestore.

Il gestore indicherà in linea di massima e in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del preventivo la data di inizio dei lavori, che restano in ogni caso subordinati alle autorizzazioni delle Autorità competenti e alla concessione degli occorrenti permessi di passaggio, ove necessari.

In mancanza di dette autorizzazioni, il gestore avrà diritto di non eseguire l'allacciamento restituendo all'utente il corrispettivo già versato.

In particolare, in caso di sostituzione per manutenzione di una derivazione d'utenza ammalorata con nuova derivazione, il proprietario ovvero l'amministratore della proprietà (edificio, condominio, ecc.) dovrà provvedere a proprie spese alla realizzazione sui propri manufatti di alloggiamento del



contatore (pozzetto, nicchia, ecc.) del/dei foro/i necessario/i al passaggio della nuova tubazione e alla loro successiva sigillatura.

Nel caso l'utente non provveda alla sostituzione della parte di competenza dell'allacciamento ammalorato, nonostante la richiesta del gestore, quest'ultimo si riserva di applicare la penale prevista nella tabella 1 procedendo altresì alla sospensione, ovvero alla risoluzione del contratto di somministrazione.

Qualora, anche in momenti successivi, si rilevino condizioni di installazione a valle del contatore non rispondenti a quanto indicato nel presente Regolamento, la fornitura del servizio può non essere concessa o venire sospesa.

La sospensione della fornitura e la rimozione del contatore dovranno essere richieste in forma scritta dall'intestatario del contratto di fornitura e, nel caso di titolare di diritti reali o personali di godimento, previa autorizzazione del proprietario.

La rimozione del contatore sarà effettuata esclusivamente dal gestore. All'atto della rimozione e/o sostituzione del contatore viene redatto, su apposito modulo predisposto dal gestore, il relativo verbale firmato dagli incaricati del gestore e, ove possibile, dall'utente.

Una copia del verbale sarà rilasciata o spedita all'utente.

Un'eventuale successiva reinstallazione del contatore, su richiesta di nuova fornitura, darà luogo al pagamento di una spesa di riattivazione per il cui importo si rinvia alla Carta dei Servizi.

Qualora l'utente si accorga di irregolarità nel funzionamento del contatore, ivi compreso il blocco dello stesso, dovrà avvisare il gestore al fine di provvedere al suo ripristino.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori sono a carico del gestore, salvo i casi di danneggiamenti per dolo, colpa o negligenza dell'utente, per i quali il gestore si riserva di applicare la penale riportata in tabella 1.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore può dare luogo alla sospensione dell'erogazione e alla risoluzione del contratto, nonché ad azione giudiziaria nei confronti dell'utente.

Anche in questi casi il gestore si riserva di applicare la sopraccitata penale.

Nel caso in cui l'utente ritenga erronee le misure dei volumi erogati effettuate con la strumentazione predisposta dal gestore, potrà richiedere una verifica del corretto funzionamento, secondo quanto riportato all'articolo 2.3.5.

## 2.6.2 Modalità per la stipula di contratti di somministrazione relativi a nuovi allacciamenti

Il contratto di somministrazione è di norma a tempo indeterminato, salvo disdetta.

La domanda per la stipula di contratti relativi a nuovi allacciamenti dovrà essere redatta nei termini del modulo predisposto dal gestore del Servizio Idrico Integrato, disponibile presso gli sportelli del Servizio Clienti e sul sito internet del gestore [www.metropolitanamilanese.it](http://www.metropolitanamilanese.it).

Sono legittimati alla sottoscrizione del contratto:

- a) il proprietario dell'immobile;
- b) il titolare di un diritto reale o personale di godimento (conduttore, usufruttuario, affittuario d'azienda, etc.);
- c) l'amministratore in carica in caso di utenze condominiali;
- d) il legale rappresentante o un suo delegato se si tratta di società o enti.

Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile per il quale è richiesta la fornitura, il contratto deve essere controfirmato dal proprietario; il proprietario e il titolare del diritto reale o personale di godimento resteranno obbligati in solido al rispetto delle condizioni contrattuali; le medesime disposizioni operano anche per il caso di affitto d'azienda.

Il contratto non potrà essere stipulato quando l'utente richieda una nuova fornitura senza aver provveduto al saldo delle fatture relative ai consumi e/o alla prestazioni svolte dal gestore a suo favore, anche in virtù di altri e precedenti contratti relativi ad altre utenze.

La domanda dovrà essere corredata dall'estratto di mappa catastale con le coerenze, dai disegni del piano terreno e del piano cantinato, con indicato il locale contatore acqua potabile.

Dovrà essere precisata l'installazione di eventuali impianti di trattamento, di sopraelevazione e/o antincendio a valle del contatore, unitamente al certificato di conformità del progetto al presente Regolamento, sottoscritto da un professionista.

In ogni caso il gestore si riserva la possibilità di richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie per la corretta valutazione/esecuzione dell'allacciamento.

Con la presentazione della domanda di allacciamento, così come di fornitura, di subentro o voltura, l'utente conferma di aver preso visione e di accettare il presente Regolamento.

Il gestore, verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle opere, presenterà al richiedente un'offerta, valida 180 giorni. L'onere di allacciamento sarà commisurato al valore delle opere occorrenti. Per un maggiore dettaglio, si rimanda all'articolo 4.1. della Carta dei Servizi nonché, per ciò che concerne i relativi corrispettivi, all'allegato 5 della stessa, qui interamente richiamati, come se trascritti.

---

### *2.6.3 Impianti antincendio a spegnimento automatico e relative derivazioni*

In seguito ad apposita domanda del proprietario dell'immobile, del proprietario di parte dell'immobile o del titolare di un diritto reale o personale di godimento, il gestore del Servizio Idrico Integrato potrà concedere una derivazione antincendio per impianto di spegnimento automatico nell'interno dello stabile, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 2.3.1.

Le opere inerenti alle derivazioni antincendio sopracitate vengono eseguite a cura del gestore del Servizio Idrico Integrato e a spese del richiedente, restando il materiale impiegatovi di proprietà del gestore medesimo.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le derivazioni per bocche antincendio a lance sigillate non verranno più concesse e gli impianti dovranno essere posti sotto contatore.

Le spese di adeguamento saranno a carico dell'utente.

Per gli impianti esistenti privi di contatore, fino a loro adeguamento, l'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al gestore entro 24 ore affinché questo possa provvedere alla risigillatura.

In caso di mancato rispetto di quanto sopra, è prevista l'applicazione da parte del gestore della penale indicata in tabella 1.

---

### *2.6.4 Suggelli degli impianti antincendio e rottura degli stessi*

La valvola della derivazione per impianto antincendio a spegnimento automatico verrà suggellata aperta.

Qualora le valvole suddette venissero manovrate per cause diverse dall'incendio e ogni qualvolta l'utente mancasse di dare formale e immediato avviso al gestore del Servizio Idrico Integrato della rottura del suggello, avvenuta per qualsiasi causa, all'utente stesso sarà applicata la penale indicata nella tabella 1.

---

### *2.6.5 Allacciamenti temporanei, precari e occasionali*

Riguardano le forniture di acqua potabile utilizzata per periodi di tempo limitati (es. cantieri, chioschi) e per usi occasionali (es. spettacoli, feste popolari).

#### **Domanda di allacciamento temporaneo**

Si riferisce alla fornitura di acqua potabile per periodi di tempo limitati.

E' necessario presentare la relativa domanda corredata del permesso di occupazione di suolo pubblico o atto equipollente o della copia dell'autorizzazione alla costruzione, con l'indicazione del luogo di erogazione, della data di inizio e di cessazione della fornitura, dell'utilizzo per cui è richiesta la fornitura.

Nel caso di cantieri, la domanda, cui deve essere allegata la planimetria del fondo, deve riportare anche il presumibile consumo per la costruzione progettata e la data di fine della concessione edilizia.

Gli allacciamenti temporanei hanno una validità massima di due anni rinnovabile su richiesta dell'utente da presentarsi con un anticipo di almeno un mese rispetto alla scadenza. In caso di ritardo nella presentazione del rinnovo, si applica la penale di cui alla tabella 1.

Gli allacciamenti vengono installati dal gestore che provvede alla loro rimozione allo scadere del contratto e dovranno essere dotati di contatore e valvola di ritenuta e muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

Deve essere inoltre presentata domanda di allacciamento provvisorio alla fognatura nel caso vengano installati impianti di smaltimento di acque bianche a mezzo pompaggio (wellpoint o cantieri similari).

Per la stipula del contratto, l'utente è tenuto a pagare:

1. il corrispettivo di realizzazione dell'allacciamento ed eventualmente le spese per la rimozione dello stesso;
2. un importo comprensivo sia del corrispettivo relativo al quantitativo d'acqua prelevato, sia delle quote di fognatura e depurazione che della quota fissa;
3. le spese fisse di contratto;
4. il deposito cauzionale.

### **Domanda di allacciamento precario e occasionale**

La durata delle forniture occasionali dovrà essere valutata di volta in volta dal gestore.

In particolare la durata dell'allacciamento precario è al massimo di sei mesi e quella occasionale di 30 giorni.

Si prevede in ogni caso che il periodo massimo di utilizzo sia pari alla durata dell'evento occasionale che ha dato luogo alla fornitura provvisoria.

La dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili.

Nel caso sia necessaria una proroga, l'utente deve presentare la relativa richiesta almeno 10 giorni prima del termine previsto per la conclusione della fornitura.

In caso di ritardo nella presentazione della proroga, si applica la penale di cui alla tabella 1.

Per la stipula del contratto, l'utente è tenuto a pagare quanto riportato nella domanda di allacciamento temporaneo.

---

#### *2.6.6 Bocchettoni abusivi*

Nel caso si riscontrasse l'utilizzo di bocchettoni stradali non concessi dal gestore del Servizio Idrico Integrato, il personale di quest'ultimo procederà, per quanto di competenza, ad adire l'Autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti del Codice Penale.

Quanto sopra, senza pregiudizio per l'avvio di ogni azione in sede civile per il risarcimento del danno subito.

---

#### *2.6.7 Depositi cauzionali*

All'atto della richiesta di allacciamento o della sottoscrizione di un nuovo contratto o del subentro in un contratto già esistente, l'utente, sia esso proprietario o titolare di un diritto reale o personale di godimento, è tenuto al versamento di un deposito cauzionale a garanzia delle apparecchiature e dei consumi.

Per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria, all'atto della stipula del contratto sarà richiesto il solo deposito relativo al contatore, dietro presentazione di documento bancario attestante l'avvenuta richiesta di domiciliazione bancaria.

Qualora venga revocata la domiciliazione bancaria o postale tramite raccomandata a.r., si provvederà all'addebito del deposito cauzionale relativo ai consumi con la prima fattura successiva alla registrazione della revoca.

L'ammontare del deposito cauzionale e i criteri in base ai quali esso è determinato sono indicati nella tabella allegata alla Carta dei Servizi (allegato 6) e disponibile sul sito internet del gestore [www.metropolitanamilanese.it](http://www.metropolitanamilanese.it).

Il deposito cauzionale sarà restituito, senza formalità a carico dell'utente, al momento della cessazione degli effetti del contratto di fornitura, maggiorato in base al tasso legale.

Il deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse o nel caso in cui siano rilevati danneggiamenti al contatore e agli accessori, fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa o dell'ammontare dei danni.

All'utente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato; in tal caso il gestore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella fattura successiva.

---

#### *2.6.8 Cessazione e subentro del contratto di somministrazione*

La richiesta di cessazione del contratto di somministrazione comporta l'interruzione dell'erogazione dell'acqua entro i limiti di tempo previsti nell'articolo 4.1.4. della Carta dei Servizi, la cessazione del rapporto contrattuale, l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno dell'interruzione e la restituzione del deposito cauzionale, in assenza di morosità o danni al contatore.

Il gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e, in ogni caso, in posizione liberamente accessibile da parte delle squadre tecniche del gestore, l'utente che chieda la cessazione del contratto dovrà garantire, a sua cura e spese, l'accesso al contatore al personale autorizzato dal gestore.

Il venir meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di cessazione espressa dall'utente che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e danni da chiunque causati.

Il gestore provvederà al rilievo dell'ultima lettura e alla sigillatura del contatore.

L'intestatario del contratto pagherà l'equivalente dei consumi registrati fino all'ultima lettura, nonché le quote fisse e altri eventuali corrispettivi dovuti fino alla cessazione.

A impianto già chiuso, nell'impossibilità di eseguire la lettura del contatore per cause imputabili all'utente, verranno addebitati i consumi corrispondenti a lettura presunta e verrà effettuato successivo conguaglio al momento in cui sarà possibile rilevare la lettura.

In caso di successione, per atto tra vivi, nella titolarità della proprietà o del diritto reale o personale di godimento dell'immobile servito, il precedente titolare dovrà dare disdetta, sottoscrivendo l'apposito modulo e il nuovo titolare dovrà presentare domanda di subentro/cambio intestazione, sottoscrivendo anch'egli l'apposito modulo corredato della necessaria documentazione.

A titolo esemplificativo rientrano in questa ipotesi: la compravendita dell'immobile, la costituzione di un diritto di usufrutto, la cessazione e la nuova stipula di un contratto di affitto o di locazione, la scissione.

Nel caso in cui l'utente subentrante non sia proprietario dell'immobile servito dalla fornitura, la domanda di subentro/cambio intestazione dovrà essere controfirmata dal proprietario. Il proprietario e il titolare del diritto reale o personale di godimento restano obbligati in solido al rispetto delle condizioni contrattuali. Le medesime disposizioni operano anche per il caso di affitto d'azienda.

Nel caso in cui l'utente subentrante non abbia regolarizzato la voltura e trascorsi inutilmente 45 giorni dall'accertata violazione, il consumo dell'acqua sarà considerato abusivo, con tutte le conseguenze di legge, inclusa la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

Le richieste di subentro a contratti nei quali sussiste la condizione di morosità verranno accolte solo dopo la verifica dell'estraneità del subentrante alla situazione debitoria pregressa.

L'utente cessante resta responsabile nei confronti del gestore per gli obblighi derivanti dal contratto cessato, nel caso in cui non eserciti la disdetta e l'utenza venga fruita da altri.

In caso di successione mortis causa, sia a titolo di eredità che a titolo di legato, il nuovo titolare dovrà presentare domanda di subentro/cambio intestazione, sottoscrivendo l'apposito modulo corredato della documentazione richiesta ed è responsabile verso il gestore di tutte le somme a esso dovute dall'utente deceduto.

In ogni caso è facoltà del gestore, qualora venga a conoscenza del decesso senza che esso sia stato comunicato dagli interessati, la possibilità di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione del contatore.

Agli effetti del rapporto tra il gestore e l'utente, la sottoscrizione della domanda di subentro/cambio intestazione equivale alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

Nel caso di domanda di subentro per presa antincendio, dovrà essere prodotta la documentazione attestante gli estremi della presentazione del progetto al competente comando dei Vigili del Fuoco.

Qualora il fruitore del servizio non sia il proprietario dell'immobile, il gestore, previa richiesta e autorizzazione all'addebito dei conseguenti oneri alla proprietà o ente preposto, fermo restando l'onere in capo a quest'ultimi di garantire l'accesso nella proprietà da parte del personale tecnico del gestore, potrà procedere alla chiusura dell'utenza nei casi comprovati di occupazione abusiva, sfratto esecutivo del subentrante, impianti irregolari, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni igienico-sanitarie e di ordine pubblico.

Nel caso di locazione di immobili, vendita o trasferimento di ramo d'azienda, fusione o incorporazione societarie, d'ufficio potranno essere attuate dal gestore intestazioni ai proprietari, qualora l'utente cessante abbia comunicato regolare disdetta allegando l'autocertificazione dell'avvenuta riconsegna dell'immobile al proprietario o il titolo legittimo di trasferimento.

In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso dal momento dell'avvenuto deposito della sentenza dichiarativa di fallimento.

Il curatore dovrà dichiarare al più presto se intende subentrare o meno nel contratto di somministrazione.

Qualora il curatore subentri dovrà pagare integralmente in prededuzione anche il prezzo dei servizi già erogati.

Il gestore si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli articoli 72 e 74 della legge fallimentare.

Il mancato rispetto degli adempimenti previsti nel presente articolo, comporterà l'applicazione della penale indicata in tabella 1.

---

#### *2.6.9 Pagamento dell'acqua potabile*

I corrispettivi derivanti dai consumi d'acqua potabile, nonché quelli fissati per la raccolta e il trattamento di acque reflue e ogni altro onere derivante da rapporti con il gestore del Servizio Idrico Integrato, vanno pagati entro il termine fissato nella fattura, con le modalità attivate dal gestore tra quelle elencate all'articolo 9 della Carta dei Servizi.

Le fatture verranno di norma emesse 30 giorni prima del termine ultimo di pagamento, con periodicità trimestrale o bimestrale, fatta eccezione per quelle a carico dei soggetti che prelevano da fonti diverse dall'acquedotto e quelle relative agli scarichi produttivi, che potranno avere, a discrezione del gestore e previo preavviso agli interessati, anche periodicità annuale o semestrale.

Per i pagamenti effettuati oltre la data di scadenza indicata in fattura, si rimanda all'articolo 9.2. della Carta dei Servizi, qui interamente richiamato, come se trascritto.

Eventuali richieste di pagamento dilazionato delle fatture insolute saranno sottoposte al vaglio del gestore e rimesse al suo insindacabile giudizio.

In caso di mancato ricevimento o smarrimento della fattura l'utente è tenuto a procurarsene un duplicato presso il Servizio Clienti, che lo fornirà gratuitamente.

Il gestore non è responsabile della mancata ricezione della fattura in tempo utile.

La fattura verrà di norma inviata a mezzo posta all'indirizzo di fornitura; su richiesta la stessa potrà essere trasmessa a un indirizzo diverso.

L'eventuale richiesta di recapito presso un Istituto Bancario dovrà essere autorizzata dal medesimo.

Qualsiasi variazione di indirizzo di spedizione dovrà essere immediatamente comunicata al Servizio Clienti, così come eventuali variazioni nella composizione dell'utenza che possono determinare modificazioni nella tariffa applicata.

Alle variazioni indicate sarà dato corso a decorrere dalla prima fattura utile emessa dopo tale comunicazione.



In caso di mancata comunicazione, il gestore provvederà ad applicare la penale indicata in tabella 1.

Qualsiasi eventuale reclamo in corso dà diritto alla sospensione del pagamento della fattura emessa fino a definizione della contestazione inoltrata, nei termini previsti dalla Carta dei Servizi all'articolo 6.

A ogni modo, il gestore, per il recupero del proprio credito, si riserva la facoltà di promuovere le azioni del caso nelle sedi più opportune, con addebito delle spese relative all'utente moroso.

---

#### *2.6.10 Tariffe e prezzi*

La somministrazione del servizio ha come corrispettivo, a totale copertura dei costi di gestione, con la sola esclusione dei servizi a domanda individuale di cui al paragrafo più sotto esteso, la tariffa unica d'ambito territoriale ottimale (tabella n.2) di cui al Decreto n.1 del 24.08.2010 del Presidente dell'Ato città di Milano, pubblicata sul BURL, Serie Inserzioni e Concorsi n.35 del 1 settembre 2010 e successivi aggiornamenti e modificazioni. Le tariffe i cui atti approvativi possono essere richiesti all'Ato città di Milano, si applicano ai metri cubi misurati, nell'arco di un periodo temporale, mediante contatori a norma installati dal gestore.

Fanno eccezione i servizi di somministrazione relativi a opifici, ovvero ad attività produttive, soggette ad autorizzazione quadriennale per lo scarico dei reflui, in conformità alle normative di tempo in tempo vigenti, per le quali, la tariffazione per le quote relative ai servizi di collettamento e depurazione avviene con l'applicazione della formula dettagliatamente indicata nella tabella n.2.

Laddove non diversamente disposto dalle normative di regolazione di settore di tempo in tempo vigenti, ovvero fatta salva la presenza di allacciamenti acquedottistici differenziati e/o di scarichi distinti muniti di misuratori di portata autorizzati dal gestore e in qualsiasi momento accessibili e verificabili, dal personale dello stesso, la fatturazione differenziata per le sole quote di collettamento e depurazione degli scarichi produttivi si applica al 90% dei consumi misurati al contatore dell'acqua potabile, ovvero, nel caso di alimentazione esclusiva e dedicata con pozzi privati o altre fonti, al 100% della lettura dei misuratori per essi prescritti, o ancora, nei casi restanti con le specifiche modalità che verranno espressamente indicate dal gestore in sede di autorizzazione allo scarico e/o di sottoscrizione del relativo contratto di somministrazione. Alla restante quota del 10% riferita agli utenti produttivi sarà applicata la tariffa unica d'ambito.

I prezzi (tabella n.2) si riferiscono al corrispettivo dovuto per l'uso giornaliero dei bocchettoni e per la derivazione a servizio dell'impianto antincendio.

Sia l'articolazione tariffaria di tempo in tempo vigente sia i prezzi sono pubblicati sul sito del gestore, ovvero possono essere richiesti e sono comunque forniti in copia gratuita all'atto della sottoscrizione di contratti e volture.

Per gli ulteriori corrispettivi non inclusi nella tabella n.2 si fa espresso riferimento alla Carta dei Servizi (allegati 4 e 5).

In particolare, tutti gli importi relativi ai corrispettivi per lavori a richiesta sono soggetti ad aggiornamento periodico, di norma annuale, nella misura dell'incremento percentuale rilevato dal listino prezzi per le opere pubbliche approvato dal Comune di Milano. Gli importi applicabili, di tempo in tempo vigenti, sono reperibili sul sito web di Metropolitana Milanese Spa.

Nel caso di attività e servizi svolti, in regime di Pronto Intervento, a seguito di richieste e per conto dell'utente, ma non riconducibili alle competenze e responsabilità di esercizio del Servizio Idrico Integrato, il gestore si avvarrà della facoltà di addebitare le relative spese sostenute sulla base del vigente Listino Prezzi del Comune di Milano, ovvero dei costi di appalto a terzi sostenuti in questo caso maggiorati di una quota forfettaria di rimborso delle spese amministrative pari al 5%.

---

#### 2.6.11 Imposte e tasse

Le spese di imposte e tasse relative al contratto di somministrazione o al subentro del medesimo sono a carico dell'utente.

#### 2.7 Violazione del regolamento

In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, il gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà ad applicare le penali espressamente previste e a comunicare all'utente le eventuali prescrizioni necessarie per sanare le violazioni e i termini per l'adempimento delle stesse.

Il termine d'esecuzione non potrà essere inferiore a 30 giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'utente.

Nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni entro il termine previsto, verrà applicato un importo pari agli oneri sostenuti dal gestore del Servizio Idrico Integrato in conseguenza dei provvedimenti che avrà dovuto adottare in ragione dell'inosservanza di cui sopra, maggiorati del 20% per le spese generali, fatte salve, in ogni caso, eventuali ulteriori sanzioni derivanti dalla contemporanea o contestuale violazione di norme di legge.

### 3. RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLA ACQUE REFLUE

#### 3.1 Definizioni

**AGGLOMERATO:** l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

**RETE FOGNARIA:** il sistema di condotte per la raccolta e il collettamento delle acque reflue urbane e di quelle di origine meteorica provenienti da insediamenti civili e produttivi, comprese le tubazioni di allacciamento in sede stradale.

**FOGNATURA UNITARIA:** rete fognaria costituita da un unico condotto destinato alla raccolta delle acque reflue urbane e di quelle di origine meteorica.

**FOGNATURA SEPARATA:** rete fognaria costituita da due condotti, uno per la raccolta delle acque di origine meteorica (rete bianca) e uno destinato alla raccolta delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (rete nera).

**EVENTO METEORICO:** una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento.

**ACQUE REFLUE DOMESTICHE:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

**ACQUE REFLUE ASSIMILATE A QUELLE DOMESTICHE:** acque reflue considerate equivalenti alle acque reflue domestiche e definite in tal senso dalla normativa nazionale (art. 101 comma 7 del D.Lgs.n.152/2006 ) e regionale (art. 5 comma 2 del Regolamento Regionale n.3/2006), purché i valori limite di emissione non superino quelli riassunti nelle tabelle 3 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n.152/2006.

**ACQUE REFLUE INDUSTRIALI:** acque reflue provenienti da insediamenti o installazioni in cui si svolgono attività produttive o commerciali con caratteristiche diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento.

**ACQUE REFLUE URBANE:** acque reflue domestiche o miscuglio di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche di dilavamento.

**ACQUE DI PRIMA PIOGGIA:** acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 5 millimetri, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.

**INSEDIAMENTO PRODUTTIVO:** qualsiasi stabilimento o installazione nel quale si svolgono attività commerciali, artigianali o industriali, che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs.n.152/2006 o qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

**ABITANTE EQUIVALENTE:** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.

IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO: impianti funzionanti mediante processi fisici, chimici, chimico-fisici e/o biologici dove le acque reflue, provenienti da processi produttivi, vengono trattate prima della loro immissione in pubblica fognatura, ai fini del rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.

### 3.2 Obbligo di immissione degli scarichi nella pubblica fognatura

Gli insediamenti ubicati nella zona urbanizzata servita dalla fognatura pubblica, ricompresa nell'agglomerato urbano definito nel Piano d'Ambito approvato dall'Atto città di Milano, hanno l'obbligo di allacciarsi alla pubblica fognatura e conferirvi gli scarichi, sia di natura domestica che industriale, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e delle regolamentazioni regionali e locali .

Per le nuove costruzioni, in presenza di collettori di fognatura, è fatto obbligo di allacciarsi alla pubblica fognatura. Tali allacci sono consentiti anche mediante stazioni di sollevamento e/o tratti privati di fognatura , previa approvazione del progetto da parte del gestore.

In tutte le zone servite da pubblica fognatura è vietato l'utilizzo, oltre che la realizzazione di qualsiasi altra forma di smaltimento.

Per le zone non servite da pubblica fognatura, individuate come siti isolati nel Piano d'Ambito, le costruzioni, nuove o esistenti, dovranno attenersi, per lo scarico delle proprie acque di rifiuto, alle disposizioni stabilite dal D.Lgs.n.152/2006 e dai regolamenti regionali e locali in materia.

Con la realizzazione e la progressiva entrata in funzione del sistema fognario, il Comune di Milano provvede, con propria ordinanza, a imporre l'obbligo di allacciamento alla fognatura. I proprietari degli immobili situati nelle vie e nelle piazze interessate dall'entrata in funzione del sistema di fognatura, dovranno provvedere, entro il termine che l'Amministrazione Comunale stabilirà nell'ordinanza, all'allacciamento. Trascorso inutilmente detto termine, sarà facoltà del gestore provvedere direttamente all'esecuzione dell'opera. In questo caso, tutte le spese relative saranno poste a carico dei proprietari degli stabili.

Nel caso in cui i privati non ottemperino alle ordinanze di allaccio oppure nel caso in cui, nell'ambito di opere di allaccio eseguite direttamente dall'utente, si verificano inadempienze rispetto alle norme tecniche previste dal presente Regolamento, il gestore, dopo aver diffidato per iscritto l'interessato, dispone d'ufficio la realizzazione delle opere.

L'interessato è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal gestore entro 30 giorni dalla data di notifica della relativa liquidazione.

In caso di mancato pagamento si provvederà al recupero.

### 3.2.1 Allacciamento alla pubblica fognatura per strade private

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli immobili posti lungo strade private e/o vicinali rientranti nelle zone comprese nell'agglomerato urbano.

I proprietari degli immobili posti in fregio alle strade di cui all'articolo precedente dovranno provvedere a loro cura e spese, eventualmente costituendo apposito Consorzio, alla costruzione e alla successiva gestione della fognatura seguendo le prescrizioni impartite dal gestore.

## 3.3 Acque meteoriche

All'interno dell'agglomerato, potranno essere convogliate nella pubblica fognatura, oltre alle acque reflue civili e industriali, anche quelle di origine meteorica provenienti dai singoli immobili.

In relazione alle caratteristiche dei condotti interessati e/o in ottemperanza a quanto previsto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato dalla Giunta Regionale Lombardia con delibera n. 2244 del 29.03.2006, ai sensi dell'articolo 44 *"Riduzione delle portate meteoriche"* e dell'appendice G, il gestore del Servizio Idrico Integrato può introdurre limiti di portata alle acque meteoriche scaricate in fognatura.

Nelle zone in cui è presente una rete di fognatura pubblica di tipo unitario, l'allacciamento avverrà tramite un unico condotto per le acque reflue civili e industriali, nonché per le acque meteoriche.

Nelle zone servite da pubblica fognatura di tipo separato le acque reflue civili e industriali e quelle di origine meteorica saranno convogliate tramite condotti diversi rispettivamente nella rete nera e nella rete bianca,

Per gli insediamenti produttivi le acque di prima pioggia provenienti da cortili, piazzali e superfici coperte, non potranno essere immesse nella rete pubblica bianca, ma dovranno essere raccolte separatamente, a cura della proprietà dell'immobile e successivamente convogliate alla rete pubblica nera, secondo le modalità indicate di seguito.

All'inizio di ogni evento meteorico, le acque di prima pioggia dovranno essere convogliate in una vasca di raccolta, ubicata all'interno dell'insediamento produttivo e appositamente dimensionata sulla base dei criteri sopra indicati, fino al suo completo riempimento.

Le acque meteoriche eccedenti il volume di tale vasca potranno essere scaricate nella rete bianca fino alla cessazione dell'evento.

A evento meteorico esaurito, le acque accumulate nella vasca di prima pioggia saranno immesse nella rete pubblica nera, con portata pari a 1 litro al secondo per ettaro di superficie impermeabilizzata dell'insediamento.

Per tutto quanto non specificamente indicato, si rimanda al Regolamento Regionale n.4/2006 e s.m.i..

### 3.4 Divieto di scarico in fognatura di acque di falda

E' vietato lo scarico in fognatura di acque di falda provenienti direttamente e indirettamente da pozzi di emungimento o da impianti di aggettamento di insediamenti sotterranei.

Nei casi di comprovata necessità e solamente in via provvisoria, il gestore del Servizio Idrico Integrato, previa verifica dell'idoneità statica e idraulica del condotto interessato, potrà rilasciare parere favorevole allo scarico in fognatura di acque di falda all'Ente competente, al fine dell'emissione del provvedimento di autorizzazione, indicando nel parere stesso la durata.

### 3.5 Autorizzazione allo scarico in fognatura

Per l'autorizzazione degli scarichi, valgono i seguenti principi:

- gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche sono sempre ammessi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 124 del D.Lgs.n.152/2006, nell'osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento; non deve essere effettuata pertanto la domanda di autorizzazione allo scarico. Deve essere invece presentata presso il Servizio Clienti del Servizio Idrico Integrato, in caso di assenza dell'allacciamento, la specifica domanda di allacciamento, unitamente alla documentazione tecnica richiesta;
- gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono essere autorizzati, come previsto dagli articoli 124 e 125 del D.Lgs.n.152/2006, seguendo la procedura di cui agli articoli 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 e 3.5.4. del presente Regolamento.

#### *3.5.1 Presentazione della domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali*

In base alla vigente legislazione regionale, la domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia nella rete fognaria deve essere presentata all'Ente Responsabile di cui alla L.R.n.21/2010, ovvero al Comune di Milano mediante l'Ato competente. Per gli scarichi industriali non in pubblica fognatura l'autorizzazione deve essere richiesta alla Provincia.

#### *3.5.2 Criteri per l'accettazione degli scarichi di acque reflue industriali*

Per gli insediamenti produttivi che scaricano in pubblica fognatura, l'accettazione degli scarichi è soggetta alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite stabiliti dal gestore del Servizio Idrico Integrato, nell'interesse dell'integrità ed esercizio del sistema depurativo.

---

### *3.5.3 Modifica degli scarichi e subentri*

Qualora intervengano modifiche qualitative e quantitative negli scarichi già autorizzati, dovrà essere data comunicazione all'Ato città di Milano.

Per gli stabilimenti soggetti a subentro, a cambio di ragione sociale e nei soli casi in cui gli scarichi non abbiano caratteristiche qualitative o quantitative diverse da quelle preesistenti, deve essere data comunicazione formale all'Ato città di Milano e al gestore del Servizio Idrico Integrato.

---

### *3.5.4 Revoca dell'autorizzazione allo scarico*

Il gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva di eseguire controlli del rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

A fronte di ripetute e protratte violazioni dei limiti stessi, accertate con le modalità di legge, il gestore si riserva di proporre all'Ente Responsabile di cui alla L.R.n.21/2010, la sospensione dell'autorizzazione e, ove richiesto per la tutela degli impianti e della pubblica sicurezza, la temporanea chiusura dello scarico fino al ripristino di condizioni di sicurezza e di rispetto dei limiti di emissione.

Ferme restando le eventuali sanzioni amministrative e penali di cui all' articolo 3.12 del presente Regolamento, al titolare dello scarico irregolare sarà addebitato un importo pari a quello degli oneri sostenuti dal gestore del Servizio Idrico Integrato in conseguenza dei provvedimenti di cui sopra, maggiorati del 20% per spese generali.

## 3.6 Ammissibilità e limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue industriali

---

### *3.6.1 Divieto di diluizione degli scarichi*

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 101, comma 5, del D.Lgs.n.152/2006, i valori limite di emissione previsti dal presente Regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

---

### *3.6.2 Scarichi vietati*

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, è vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica o suscettibili di danneggiare il sistema di collettamento e depurazione o di alterare le caratteristiche del corpo idrico recettore.

In particolare è vietato lo scarico in fognatura delle sostanze di seguito elencate:

- a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività a danno del sistema di fognatura;
- b) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, ecc.;
- c) petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- d) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali a esempio: ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- e) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo dell'impianto pubblico di depurazione;
- f) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personale addetto;
- g) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera f);
- h) reflui aventi caratteristiche tali da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 °C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose, quali a esempio oli e grassi derivanti da attività di ristorazione o dall'industria alimentare;
- i) ogni sostanza classificabile come rifiuto ai sensi del D.Lgs.n.22/1997, anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali il cui uso non è ammesso per le ragioni indicate al successivo articolo 4.1;
- j) spurghi di fognature private;
- k) residui di lavorazione di natura cementizia o bentonitica suscettibili di solidificazione anche in presenza di acqua;
- l) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
- m) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.n. 230/1995;



- n) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione;
- o) sostanze non previste dal presente Regolamento che possono comportare pregiudizi o arrecare danno alla rete di fognatura e agli impianti di depurazione finali.

Ferme restando le sanzioni amministrative e penali di cui all'articolo 3.12 del presente Regolamento, l'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del gestore del Servizio Idrico Integrato, dei danni causati a persone e cose ai sensi dell'articolo 2043 c.c., ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Comunale di promuovere, qualora ne ricorrano le condizioni, un'azione per il risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della L.n.349/1986.

---

### *3.6.3 Scarichi accidentali anomali*

I titolari degli scarichi o i responsabili di immissione accidentali di qualsiasi sostanza che possa pervenire in pubblica fognatura non conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, sono tenuti a darne immediata comunicazione al gestore del Servizio Idrico Integrato a mezzo telefono e successivamente in forma scritta, anche se le immissioni accidentali sono avvenute all'interno di insediamenti privati.

Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti presso l'insediamento produttivo, nella pubblica fognatura o presso l'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.

I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici del gestore del Servizio Idrico Integrato e dell'Autorità competente per territorio.

In caso di possibili riflessi ambientali dovrà essere tempestivamente data comunicazione all'Arpa competente per territorio.

Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura si darà debita comunicazione direttamente all'UO (Unità Operativa) di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Asl competente per territorio.

Tutte le spese sopportate dal gestore del Servizio Idrico Integrato, dall'Arpa, dall'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Asl, dal Comune, ecc. al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello scarico accidentale anomalo, sono a carico del responsabile dell'immissione.

---

#### 3.6.4 Impianti di pretrattamento

Gli impianti di pretrattamento devono essere mantenuti attivi ed efficienti dai titolari degli scarichi.

Per scarichi di acque reflue industriali, ogni disattivazione dovuta a cause accidentali o per esigenze manutentive dovrà essere immediatamente comunicata a mezzo telefono e successivamente per iscritto al Servizio Clienti del gestore del Servizio Idrico Integrato.

Gli scarichi dovranno essere immediatamente sospesi.

#### 3.7 Allacciamento alla rete fognaria

La realizzazione in sede pubblica degli allacciamenti degli immobili alla pubblica fognatura verrà eseguita direttamente ed esclusivamente dal gestore del Servizio Idrico Integrato, previa domanda scritta del proprietario dell'immobile e pagamento dei corrispettivi dell'allacciamento. Per un maggiore dettaglio, si rimanda agli articoli 4.2.1. e 4.2.2. della Carta dei Servizi nonché, per ciò che concerne i relativi corrispettivi, all'allegato 5 della stessa, qui interamente richiamati, come se trascritti.

Il gestore non risponderà dei danni provocati, entro i confini della proprietà privata, da eventuali allagamenti per rigurgiti della pubblica fognatura. Spetta al titolare dello scarico garantire la tenuta della rete interna e valutare eventualmente l'installazione di idonei dispositivi antiriflusso o altri dispositivi finalizzati all'eliminazione del rigurgito.

Nell'Allegato C sono riportate le indicazioni tecniche relative alla rete fognaria interna.

Le tubazioni in sede stradale che servono all'allacciamento degli stabili restano di pertinenza del gestore a cui spetta il controllo della funzionalità idraulica e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.

---

#### 3.7.1 Nuovi allacciamenti di fognatura a insediamenti preesistenti

Non appena verranno appaltate le opere di costruzione della fognatura pubblica, il gestore del Servizio Idrico Integrato ne darà avviso per iscritto ai proprietari di tutti gli insediamenti preesistenti, che dovranno provvedere ad allacciarsi ai sensi dell'articolo 3.2 del presente Regolamento. L'avviso verrà notificato singolarmente per ogni proprietà.

I proprietari degli stabili preesistenti al condotto di fognatura dovranno:

- a) entro 60 giorni dall'avviso presentare richiesta d'allacciamento alla fognatura pubblica, con allegata copia dell'avvenuto versamento dell'anticipo richiesto;

- b) provvedere, a propria cura e spese, alla sistemazione delle canalizzazioni interne e al loro collegamento con l'allacciamento realizzato in sede stradale nel termine di un anno dalla notifica dell'avvenuta costruzione dell'allacciamento stradale;
- c) provvedere, entro ulteriori tre mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), allo spurgo completo e alla soppressione dei pozzi perdenti, dei pozzi neri e delle fosse biologiche eventualmente preesistenti.

---

### *3.7.2 Allacciamenti provvisori di cantiere*

Al fine di evitare l'inquinamento del suolo sul quale è prevista la costruzione di un fabbricato, il gestore permetterà l'uso di una o più immissioni nella pubblica fognatura per lo scarico di servizi igienici a uso degli addetti al cantiere.

Questi allacciamenti provvisori saranno realizzati in modo da poter essere utilizzati, una volta terminata la costruzione, per servire in modo definitivo il fabbricato.

Per la scelta dei punti di allacciamento, il proprietario dello stabile dovrà fornire in tempo utile al gestore le necessarie indicazioni. Eventuali maggiori spese di allacciamento dovute alla carenza di tali indicazioni verranno addebitate alla parte interessata.

A detti allacciamenti, comunque realizzati, si applicano le tariffe di cui all'articolo 2.6.10.

---

### *3.7.3 Modifiche degli allacciamenti*

Qualora, per esigenza del proprietario dell'immobile, si dovessero introdurre modifiche agli allacciamenti esistenti, esse saranno eseguite previo consenso del gestore del Servizio Idrico Integrato e le relative spese saranno interamente a carico del proprietario dell'immobile.

---

#### *3.7.3.1 Utilizzo di allacciamenti esistenti in proprietà privata*

Qualora, a giudizio del gestore, risulti tecnicamente non realizzabile o estremamente oneroso per un insediamento o per una sua parte allacciarsi alla pubblica fognatura, è consentito, previo accordo con le altre parti interessate, utilizzare i condotti di allacciamento esistenti più vicini, fermo restando l'obbligo di sostenere le spese per il loro adeguamento, di contribuire alla loro manutenzione, nonché di realizzare pozzetti d'ispezione secondo le eventuali prescrizioni del gestore.

---

#### *3.7.3.2 Servitù*

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di convogliare i propri scarichi nella pubblica fognatura se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all'autorità

giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di scarico ai sensi dell'articolo 1043 del Codice Civile.

Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano idonee allo scopo (art. 1034 del Codice Civile).

In ogni caso, le modalità di convogliamento degli scarichi devono essere approvate dal gestore.

---

#### 3.7.3.3 Divieto di estensione degli allacciamenti

Nelle fognature private collegate con la pubblica fognatura non possono essere convogliati altri scarichi di terzi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente Regolamento.

---

#### 3.7.3.4 Dismissione di vecchi allacciamenti

Qualora, a causa della demolizione di edifici, vengano dismessi allacciamenti esistenti, il proprietario ha l'obbligo di darne comunicazione al gestore e di sigillare il condotto di allacciamento alla pubblica fognatura con i tempi e le modalità stabilite dal gestore stesso.

---

#### 3.7.4 Riparazione dei condotti di allacciamento

In caso di guasti od ostruzioni nei condotti della pubblica fognatura, compresi gli allacciamenti in sede stradale, il gestore del Servizio Idrico Integrato eseguirà direttamente e a proprie spese gli interventi necessari al ripristino della loro funzionalità.

Qualora si dovessero constatare rotture od ostruzioni cagionate da manomissioni degli impianti o da trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti, saranno a carico del proprietario dello stabile tutte le spese occorrenti per le riparazioni, nonché i compensi per la visita tecnica.

Analogamente, nei casi in cui i guasti o gli intasamenti riguardino condotti della rete interna alla proprietà privata, gli interventi di ripristino e le relative spese saranno interamente a carico del proprietario, al quale saranno pure addebitati i compensi per la visita tecnica.

La liquidazione delle spese e dei compensi di visita tecnica, nel caso in cui siano dovuti dal proprietario a termini del paragrafo precedente, viene effettuata dal gestore del Servizio Idrico Integrato con l'intervento dell'interessato, ove ne faccia prima richiesta in tempo utile, e gli viene notificata per iscritto.

L'interessato potrà, entro il perentorio termine di 15 giorni dalla notifica della liquidazione, far pervenire per iscritto al Servizio Clienti del Servizio Idrico Integrato le sue osservazioni o eccezioni in proposito.

Trascorso tale termine senza che siano pervenute eccezioni, la liquidazione diventerà definitiva.

Il proprietario dell'immobile dovrà versare al gestore del Servizio Idrico Integrato, prima dell'inizio delle opere, la somma richiesta a titolo di anticipo sulla spesa per la realizzazione dell'intervento, salva la liquidazione finale.

### 3.8 Funzioni di vigilanza e controllo

Ferme restando le competenze delle Autorità previste dalla normativa vigente, il gestore del Servizio Idrico Integrato, avvalendosi di proprio personale tecnico o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo.

L'Ato città di Milano è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni autorizzatorie e regolamentari.

I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire al personale di cui sopra tutte le informazioni richieste e a consentire di accedere liberamente e celermente in tutti i luoghi in cui si svolgono i processi produttivi, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, i consumi di acqua prelevati da fonti diverse dal pubblico acquedotto, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.

Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo di cui sopra, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal gestore del Servizio Idrico Integrato.

L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme di cui alla L. n.675/1996, al D.P.R.n.318/1999, e al D.Lgs.n.196/2003, sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto d'ufficio.

Il gestore del Servizio Idrico Integrato ha sempre la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, di cui al comma 1, con istanza motivata e documentata, di effettuare controlli specifici qualora emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti pubblici di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti della pubblica fognatura.

---

### 3.8.1 Spese istruttorie e di controllo

Per gli oneri a carico dei titolari degli scarichi, derivanti dall'effettuazione di sopralluoghi, accertamenti, verifiche e rilievi, necessari per l'istruttoria della domanda di allacciamento e per le spese derivanti dalle successive attività di controllo e di vigilanza, il gestore del Servizio Idrico Integrato farà riferimento alla Carta dei Servizi.

### 3.9 Approvvigionamento idrico autonomo e obbligo di installazione del contatore

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e convogliano gli scarichi nella pubblica fognatura sono obbligati all'installazione di idonei contatori per la misurazione del volume delle acque prelevate, ad assicurarne il buon funzionamento e a farne denuncia con le modalità di cui all'articolo 3.10.1 e 3.10.2 del presente Regolamento.

---

#### 3.9.1 Caratteristiche, posizionamento, sigillatura, guasti dei contatori di acqua

I contatori, installati e mantenuti in efficienza a esclusiva cura e spese dei soggetti che prelevano le acque, dovranno essere atti a misurare le quantità di tutte le acque prelevate e dovranno essere installati in luoghi che permettano una facile e agevole lettura delle misurazioni, secondo le indicazioni tecniche fissate dal presente Regolamento.

Per le acque prelevate, tali contatori dovranno essere posti sopra il punto di prelievo per chi si approvvigiona da acque superficiali e sul collo della colonna di derivazione del pozzo per chi si approvvigiona da questi ultimi.

Qualora l'attingimento avvenga da fonti diverse da quelle sopra indicate, potranno di volta in volta essere disciplinate dal gestore del Servizio Idrico Integrato condizioni diverse e particolari inerenti il posizionamento dei contatori di portata.

Nel caso di prelievi idrici per uso industriale, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 26 della L.n.36/1994, l'obbligo dell'installazione del contatore al prelievo dovrà essere assolto prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico. In caso di comprovata impossibilità, il gestore del Servizio Idrico Integrato può fissare i tempi entro i quali i titolari degli scarichi devono installare i contatori.

Qualora il contatore si trovi in luogo poco adatto alla lettura e alle verifiche di cui sopra o in collocazione non rispondente alle indicazioni tecniche fissate dal presente Regolamento, il gestore del Servizio Idrico Integrato può imporre, a spese del titolare degli scarichi, una diversa collocazione del contatore stesso.

Prima dell'attivazione degli emungimenti o dei prelievi, i soggetti interessati dovranno comunicare al gestore del Servizio Idrico Integrato:

- la marca e il tipo di contatore installato,

- la matricola,
- il numero di cifre,
- il diametro della tubazione.

Al momento dell'attivazione del prelievo, il gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà, a mezzo di propri incaricati, alla piombatura dei contatori, che non potrà essere manomessa. In caso contrario verrà applicata la penale riportata in tabella 1.

I sigilli apposti potranno essere rimossi solo da parte del personale dipendente del Servizio Idrico Integrato, che provvederà in ogni caso alla rimozione dei sigilli per consentire l'intervento di riparazione o di sostituzione del contatore.

In caso di urgente e inderogabile intervento manutentivo, la rottura dei sigilli potrà essere autorizzata dal gestore del Servizio Idrico Integrato previa richiesta scritta al Servizio Clienti - numero fax indicato in fattura.

L'interessato dovrà poi comunicare entro tre giorni l'avvenuta installazione del contatore per la nuova sigillazione.

Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato ai soggetti interessati il prelievo medio riscontrato nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

---

### *3.9.2 Controlli e registrazioni delle letture dei contatori per prelievi da fonti diverse dall'acquedotto*

Il gestore del Servizio Idrico Integrato fornirà annualmente a ogni soggetto che preleva da fonti diverse dall'acquedotto un apposito registro, sul quale dovranno essere annotati, a cura dei titolari degli scarichi, per l'anno successivo:

- il numero di matricola di ogni contatore installato al prelievo,
- letture settimanali degli stessi con data di rilevazione,
- indicazione degli eventuali periodi di guasto.

Il registro dovrà essere costantemente aggiornato, tenuto presso la sede del prelievo e messo a disposizione del gestore del Servizio Idrico Integrato per controlli.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, detto registro in originale dovrà essere allegato all'autodenuncia di cui all'articolo 3.11.3 del presente Regolamento.

Il gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva inoltre di richiedere, ai fini del controllo quantitativo degli scarichi e/o della fatturazione degli stessi, la lettura dei contatori di prelievo con cadenza trimestrale.

### 3.10 Tariffe

#### 3.10.1 Indicazioni di carattere generale

In conformità all'articolo 155 D.Lgs.n.152/2006:

- a) per le utenze produttive i cui scarichi siano stati autorizzati, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate;
- b) al fine della determinazione della quota tariffaria riferita al servizio di fognatura e depurazione, il volume dell'acqua scaricata sarà sempre determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata;
- c) a integrazione di quanto disposto sopra, l'utente può installare a propria cura e spese idonei strumenti di misura delle acque reflue scaricate e di controllo degli scarichi. In questo caso il volume utilizzato per il calcolo del corrispettivo dovuto è quello misurato da tale strumento. Il gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà, a mezzo di propri incaricati, alla piombatura degli strumenti di misura, che non potranno essere manomessi. In caso contrario verrà applicata la penale riportata in tabella 1.

L'utente ha l'obbligo di consentire al gestore l'accesso agli strumenti di misura per le letture. Il titolare dello scarico è obbligato a custodire il misuratore e tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e pertanto risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui gli eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.

#### 3.10.2 Modalità e termini di pagamento della tariffa

Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche allacciati al pubblico acquedotto l'addebito dei corrispettivi dei servizi di fognatura e di depurazione è effettuato nella fattura di consumo dell'acqua potabile sulla totalità dei metri cubi prelevati.

Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che hanno un approvvigionamento idrico autonomo, l'addebito è effettuato con apposita fattura emessa sulla base delle letture effettuate da personale del gestore del Servizio Idrico Integrato, parametrata sull'effettivo periodo di competenza.



Nel caso di mancata autodenuncia annuale o nel caso sia accertata la mancanza di uno strumento di misura, il gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà all'addebito in via presuntiva in base a quanto fatturato negli anni precedenti.

Ai titolari di scarichi di acque reflue produttive, l'addebito dei corrispettivi di fognatura e depurazione è effettuato con fatture annuali o semestrali fino a sei volte all'anno, anche presuntive, emesse sulla base della già citata autodenuncia annuale e/o degli eventuali accertamenti eseguiti dal gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il pagamento delle fatture emesse deve essere effettuato entro i termini di scadenza.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, si rimanda all'articolo 9.2. della Carta dei Servizi, qui interamente richiamato, come se trascritto.

---

### *3.10.3 Obblighi e prescrizioni per l'autodenuncia annuale*

I titolari di scarichi di acque reflue domestiche e i titolari di scarichi di acque reflue produttive sono tenuti, con le modalità di seguito specificate, all'ottenimento del rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico di tipo produttivo ogni quattro anni.

I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che provvedono all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno, facendo uso di appositi moduli forniti dal gestore del Servizio Idrico Integrato, i quantitativi prelevati nel corso dell'anno precedente.

I titolari di scarichi di acque reflue produttive sono tenuti a denunciare, entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, facendo uso degli appositi moduli forniti dal gestore del Servizio Idrico Integrato, gli elementi necessari per la determinazione della tariffa nei seguenti termini:

- a) elementi quantitativi: dovranno essere oggetto di autodenuncia i quantitativi scaricati attraverso ciascuno scarico terminale, nonché l'entità complessiva degli scarichi effettuati. Dovranno inoltre essere denunciati i quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto, i volumi d'acqua emunti da pozzi di autoapprovvigionamento idrico in dotazione, gli eventuali quantitativi prelevati attraverso altre forme di approvvigionamento desunti dalla lettura dei contatori, nonché i prelievi idrici complessivi;
- b) elementi qualitativi: sono oggetto di autodenuncia i valori medi annuali relativi alle acque di scarico da desumersi attraverso controlli periodici. Dovranno nello specifico essere denunciati: COD, BOD<sub>5</sub>, Solidi Sospesi Totali, COD dopo un'ora di sedimentazione a pH=7, nonché gli altri parametri caratterizzanti le acque di scarico in funzione delle diverse tipologie di processo produttivo, riportati nell'autorizzazione allo scarico.

In caso di omessa o ritardata denuncia secondo quanto previsto dal presente articolo, il gestore del Servizio Idrico Integrato comunicherà all’Autorità competente nota specifica per la revoca dell’autorizzazione allo scarico ed eventualmente provvederà alla provvisoria interruzione dell’allacciamento alla pubblica fognatura sino all’effettuazione della prevista denuncia.

Ferme restando le eventuali sanzioni amministrative e penali di cui all’ articolo 3.12 del presente Regolamento, al titolare dello scarico sarà addebitato un importo pari a quello degli oneri sostenuti dal gestore del Servizio Idrico Integrato in conseguenza dei provvedimenti di cui sopra, maggiorati del 20% per spese generali.

Il gestore del Servizio Idrico Integrato predispone controlli d’ufficio attraverso i propri organi tecnici e/o le Autorità competenti per territorio per quanto attiene agli aspetti quantitativi e qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione per la più corretta determinazione delle tariffe, di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell’autorizzazione allo scarico.

### 3.11 Sanzioni ai sensi del D.Lgs. n.152/2006

#### 3.11.1 Sanzioni amministrative

Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs.n.152/2006, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’articolo 133 del decreto stesso.

#### 3.11.2 Sanzioni penali

Dei casi di violazione previsti dall’articolo 137 del D.Lgs.n.152/2006, sarà data comunicazione all’Autorità giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.

#### 3.11.3 Provvedimenti amministrativi

Ferma restando l’eventuale applicazione delle norme sanzionatorie previste dai precedenti articoli 3.12.1 e 3.12.2, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico verranno adottati dall’Autorità competente i provvedimenti amministrativi previsti dall’articolo 130 del D.Lgs.n.152/2006, procedendo, secondo la gravità dell’infrazione:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;

- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

## 4. IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

### 4.1 Depurazione

Gli impianti di depurazione delle acque reflue al servizio della fognatura del Comune di Milano, come tutti i depuratori per il trattamento di reflui di origine civile, non sono in grado di abbattere qualsiasi inquinante immesso nella rete fognaria, in quanto sono stati progettati per la rimozione specifica delle sostanze caratteristiche di reflui domestici (abitazioni, uffici, scuole, ecc.).

Tutte le altre sostanze che vengono immesse in rete devono rispettare i limiti previsti dal presente Regolamento per lo scarico in fognatura. In particolare gli insediamenti produttivi e le attività commerciali, nel caso non rispettino i valori limiti per lo scarico in fognatura del presente Regolamento, devono dotarsi di impianti di depurazione atti a raggiungere le concentrazioni minime ammesse per lo scarico in fognatura riportate nelle tabelle 3 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.n.152/2006 come indicato al precedente articolo 3.5.2.

Le sostanze inquinanti che vengono rimosse durante la depurazione di reflui di origine domestica possono riassumersi nelle seguenti categorie:

- sezione di grigliatura: materiali in sospensione maggiori di 3 mm (materiale grigliato);
- sezione di dissabbiatura/disoleatura: sabbie, oli, grassi e materiali galleggianti;
- comparto biologico: sostanza organica, solidi sospesi, ammoniaca e composti dell'azoto, tensioattivi biodegradabili (per concentrazioni affluenti comprese nei limiti di legge allo scarico) e, in quantità limitate, composti del fosforo;
- sezione defosfatazione: composti del fosforo;
- sezione disinfezione: batteri derivanti dai reflui domestici e residui dopo il processo di depurazione biologica.

Le altre sostanze inquinanti versate in fognatura vengono rimosse solo in quantità molto limitate e pertanto lo scarico di tali sostanze in concentrazioni superiori a quelle concesse nel presente Regolamento potrebbe sfuggire all'azione del depuratore terminale, andando a inquinare i corpi idrici superficiali su cui insiste lo scarico degli impianti.

Poiché i depuratori utilizzano una "*componente biologica*" per attuare la depurazione, lo scarico di sostanze potenzialmente tossiche per i batteri (quali, a esempio, metalli pesanti, disinfettanti,

composti organici aromatici, pesticidi, ecc.) comporterebbe conseguenze negative sul sistema depurativo in quanto andrebbe a inibire o distruggere i batteri che effettuano la depurazione biologica, inficiando completamente il processo depurativo per alcune settimane.

Non sono altresì ammessi i trituratorini domestici o industriali in abitazioni civili o altri servizi alimentari dal momento che andrebbero ad appesantire eccessivamente il carico sulle sezioni di grigliatura dei depuratori terminali. In caso di violazione, è prevista l'applicazione da parte del gestore della penale indicata nella tabella 1.

Gli oli derivanti dalla manutenzione di automezzi (e di qualsiasi altro tipo di olio) anche a uso di privati cittadini, non possono essere versati in fognatura ma devono essere portati al "*Consorzio obbligatorio degli oli usati*" o alle isole ecologiche gestite da Amsa Spa dove vengono ritirati gratuitamente.

Anche gli oli e grassi residui utilizzati in cucina nelle attività commerciali (alberghi, ristoranti, fast food, mense, ecc.) non possono essere scaricati nei lavandini (o comunque in fognatura) ma devono essere smaltiti attraverso gli appositi consorzi di recupero e tramite società specializzate e legalmente autorizzate allo smaltimento dei rifiuti.

Poiché non tutte le sostanze inquinanti possono essere comprese negli elenchi riportati nelle tabelle 3 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 ed esistono numerosissime sostanze inquinanti derivanti dalla chimica di sintesi o che si possono formare in seguito a reazioni tra due tipi di molecole meno pericolose, è vietato anche lo sversamento in fognatura di sostanze non previste dal presente Regolamento che possono comportare pregiudizi o arrecare danno alla rete di fognatura e agli impianti di depurazione finali, come indicato all'articolo 3.6.3 lettera o) del presente Regolamento.

Eventuali anomalie nel funzionamento degli impianti e/o superamenti dei limiti di accettabilità allo scarico da parte degli insediamenti produttivi, così come eventuali scarichi anomali accidentali, dovranno essere tempestivamente segnalati al gestore del Servizio Idrico Integrato al numero 02-8477.4000 attivo 24 ore su 24.

Tabella n°1: penali per violazioni del regolamento

<b>ARTICOLO</b>	<b>PENALE</b>
Articolo 2.2.3	€ 800,00
Articolo 2.2.4	€ 1.000,00
Articolo 2.2.9	€ 100,00
Articolo 2.3	€ 1.000,00
Articolo 2.3.1	€ 200,00
Articolo 2.3.1 punto 1	€ 500,00
Articolo 2.3.1 punto 2	€ 200,00
Articolo 2.3.1 punto 3	€ 1.000,00
Articolo 2.3.1 punto 4	€ 500,00
Articolo 2.3.1 punto 6	€ 500,00
Articolo 2.3.3	€ 1.000,00
Articolo 2.3.4	€ 100,00
Articolo 2.4	€ 1.000,00
Articolo 2.5	€ 1.000,00
Articolo 2.6.1	€ 1.000,00
Articolo 2.6.3	€ 500,00
Articolo 2.6.4	20 al giorno dall'ultimo controllo
Articolo 2.6.5	€ 300,00
Articolo 2.6.8	€ 1.000,00
Articolo 2.6.9	€ 1.000,00
Articolo 3.9.1	€ 1.000,00
Articolo 3.10.1	€ 1.000,00
Articolo 4.1	€ 1.000,00

Tabella n°2: profili tariffari per il servizio idrico integrato, prezzi e tariffe di fognatura e depurazione per gli scarichi produttivi

UTENZE ABITATIVE	FASCE DI CONSUMO	TARIFFA IN €/MC
<b>Acqua potabile</b>		
1° scaglione	da 0 a 0,350 m <sup>3</sup> al giorno x appartamento	0,110=
2° scaglione	da 0,351 a 0,750 m <sup>3</sup> al giorno x appartamento	0,226=
3° scaglione	oltre 0,750 m <sup>3</sup> al giorno x appartamento	0,382=
<b>Scarico civile</b>		0,108=
<b>Depurazione</b>		0,277=
<b>Quota ex Art.141 L.388/2000</b>		0,034412=
<b>Quota fissa</b>		<b>TARIFFA IN €/MESE (*)</b>
da 0 a 100 m <sup>3</sup>		0,232406=
da 101 a 500 m <sup>3</sup>		0,387343=
da 501 a 1500 m <sup>3</sup>		1,032914=
oltre 1500 m <sup>3</sup>		2,065828=

UTENZE NON ABITATIVE	TARIFFA IN €/MC
<b>Acqua potabile</b>	0,376=
<b>Scarico civile</b>	0,108=
<b>Depurazione</b>	0,277=
<b>Quota ex Art.141 L.388/2000</b>	0,034412=
<b>Quota fissa</b>	<b>TARIFFA IN €/MESE (*)</b>
da 0 a 100 m <sup>3</sup>	0,232406=
da 101 a 500 m <sup>3</sup>	0,387343=
da 501 a 1500 m <sup>3</sup>	1,032914=
oltre 1500 m <sup>3</sup>	2,065828=

<b>UTENZE EX IPAB</b>	<b>TARIFFA IN €/MC</b>
<b>Acqua potabile</b>	0,065=
<b>Scarico civile</b>	0,108=
<b>Depurazione</b>	0,277=
<b>Quota ex Art.141 L.388/2000</b>	0,034412=
<b>Quota fissa</b>	<b>TARIFFA IN €/MESE (*)</b>
da 0 a 100 m <sup>3</sup>	0,232406=
da 101 a 500 m <sup>3</sup>	0,387343=
da 501 a 1500 m <sup>3</sup>	1,032914=
oltre 1500 m <sup>3</sup>	2,065828=

<b>UTENZE AGROZOOTECNICHE</b>	<b>TARIFFE IN €/MC</b>
<b>Acqua potabile</b>	0,158=
<b>Scarico civile</b>	0,108=
<b>Depurazione</b>	0,277=
<b>Quota ex Art.141 L.388/2000</b>	0,034412=
<b>Quota fissa</b>	<b>TARIFFA IN €/MESE (*)</b>
da 0 a 100 m <sup>3</sup>	0,232406=
da 101 a 500 m <sup>3</sup>	0,387343=
da 501 a 1500 m <sup>3</sup>	1,032914=
oltre 1500 m <sup>3</sup>	2,065828=

<b>SITI ISOLATI</b>	<b>TARIFFE IN €/MC</b>
<b>Acqua potabile</b>	0,166=
<b>Quota fissa</b>	<b>TARIFFA IN €/MESE (*)</b>
da 0 a 100 m <sup>3</sup>	0,232406=
da 101 a 500 m <sup>3</sup>	0,387343=
da 501 a 1500 m <sup>3</sup>	1,032914=
oltre 1500 m <sup>3</sup>	2,065828=

SITI ISOLATI AGROZOOTECNICI	TARIFE IN €/MC
Acqua potabile	0,149=
<b>Quota fissa</b>	<b>TARIFFA IN €/MESE (*)</b>
da 0 a 100 m <sup>3</sup>	0,232406=
da 101 a 500 m <sup>3</sup>	0,387343=
da 501 a 1500 m <sup>3</sup>	1,032914=
oltre 1500 m <sup>3</sup>	2,065828=

**(\*) QUOTA FISSA:**

Viene attribuita, a ogni utente finale, la quota corrispondente alla fascia di consumo, determinata dividendo il consumo dell'utenza per gli utenti finali.

**PREZZI**

QUOTA BOCCHETTONI	Euro/die
Diaria bocchettone diam.30 mm	2,272411=
Diaria bocchettone diam.40 mm	4,289175=
Diaria bocchettone diam.50 mm	7,101282=

Oltre la media giornaliera corrispondente ai consumi ottenuti dividendo la diaria per la tariffa non abitativa, si applica la tariffa non abitativa

QUOTA PER LA DERIVAZIONE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO	Euro/die
prese antincendio diametro mm 50 e 80	€ 35,46 all'anno
prese antincendio diametro mm 100	€ 45,55 all'anno
prese antincendio diametro mm 150	€ 53,03 all'anno

**TARIFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER GLI SCARICHI PRODUTTIVI**

La seguente formula di calcolo per la tariffazione delle quote di fognatura e depurazione per gli scarichi produttivi è stata emanata con D.P.R. 24/05/1977. I coefficienti di cui alla Tab. 1 del presente allegato sono stati calcolati ai sensi della L.R. 30/05/1981 n. 25 e successive integrazioni, alla D.C.C. n. 366 del 19/02/2002 e delibera del C.d.A di Metropolitana Milanese Spa del 21/12/2009 pubblicata sulla G.U. del 13/01/2010 n. 2.

$$T2 = F2 + [ f2 + dv + K2 \times (O_i/O_f \times db + S_i/S_f \times df) + da ] \times V$$



Con:

$F2 = \text{quota fissa (} F2 = U \times C \text{)}$

U = costo unitario, che dipende dalla popolazione equivalente totale servita dalla fognatura e dalla dotazione idrica

C = coefficiente moltiplicativo dipendente dalla classe di appartenenza (Tab. 6, D.G.R. n. 3/29353 del 21/06/1983) dell'insediamento produttivo e dal volume scaricato in fognatura

$f2 = \text{tariffa relativa alla fognatura}$

$dv = \text{costo medio annuale dei trattamenti preliminari effettuati presso il depuratore}$

$K2 = \text{coefficiente individuato sulla base del rapporto tra le concentrazioni di C.O.D. e B.O.D.5 caratteristico dello scarico produttivo (Tabb. 13 e 14, D.G.R. n. 3/29353 del 21/06/1983)}$

$O_i = \text{concentrazione (mg/l) di C.O.D. che caratterizza lo scarico produttivo}$

$O_f = \text{concentrazione (mg/l) di C.O.D. che caratterizza il liquame convogliato all'impianto di trattamento}$

$db = \text{costo medio annuale relativo al trattamento biologico effettuato presso il depuratore}$

$S_i = \text{concentrazione (mg/l) di solidi sospesi che caratterizza lo scarico produttivo}$

$S_f = \text{concentrazione (mg/l) di solidi sospesi che caratterizza il liquame convogliato all'impianto di trattamento}$

$df = \text{costo medio annuale connesso con il trattamento, trasporto e smaltimento dei fanghi di risulta}$

$da = \text{costo relativo a particolari trattamenti, ove siano presenti, presso gli impianti di depurazione}$

$da = da1 + da2 + daN$

$da1 = M \times (db + df) / 100$

M = coefficiente maggiorativo connesso con il trattamento biologico e con lo smaltimento dei fanghi (Tab. 12, D.G.R. n. 3/29353 del 21/06/1983)

$da2 = \text{costo specifico per il trattamento di defosfatazione (presente)}$

$daN = \text{costo specifico per il trattamento di denitrificazione (presente)}$

V = volume contabilizzato nel periodo di riferimento (annuale o semestrale)

Dai calcoli condotti sul volume convogliato a depurazione e sul carico biologico trattato presso i depuratori risulta una dotazione idrica per abitante equivalente pari a 297,35 l/A.E. x giorno; tale valore si inquadra nella classe di dotazione idrica MEDIA, ai sensi dell'art. 2.1.2, D.G.R. n. 3/29353 del 21/06/1983

Si assumono i seguenti valori:

Tabella 1

COEFFICIENTE TARIFFARIO	UNITÀ DI MISURA	VALORE
U	Euro	15,9771
f <sub>2</sub>	Euro/m <sup>3</sup>	0,108
d <sub>v</sub>	Euro/m <sup>3</sup>	0,01376
O <sub>f</sub>	mg/l	278,72
d <sub>b</sub>	Euro/m <sup>3</sup>	0,15728
(d <sub>a</sub> ) <sub>2</sub>	Euro/m <sup>3</sup>	0,11005
(d <sub>a</sub> ) <sub>N</sub>	Euro/m <sup>3</sup>	0,03037

Il coefficiente d<sub>f</sub> risulta nullo ai sensi del punto (2), art. 3.3.2, della D.G.R. n. 3/29353 del 21/06/1983, e pertanto perdono di significato i valori S<sub>i</sub> ed S<sub>f</sub>.

I termini che non compaiono nella tabella riepilogativa si determinano sulla base di riferimenti tabellari ripresi dalla D.G.R. n. 3/29353 del 21/06/1983 e successive integrazioni a seconda della tipologia di attività produttiva e dei volumi idrici scaricati:

Caratterizzazione degli insediamenti.

L'art. 2.2.1 della D.G.R. 28/06/1996 individua le classi di insediamento.

Classe A:

Zootecnia

Conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti similari

Prodotti caseari

Produzione di vini e mosti concentrati

Altre attività di trasformazione di prodotti alimentari quali agrumi, alcool di 2a categoria, acquaviti e liquori

Industria conserviera

Industria delle bevande alcoliche e della distillazione di alcool

Industrie meccaniche

Industrie di costruzione di mezzi di trasporto e lavorazioni affini

Classe B:

Produzione di olio di oliva per spremitura

Altre attività di trasformazione di prodotti alimentari quali semi oleosi

Industria dei grassi animali e vegetali

Industria del tabacco

Lavatura e pettinatura della lana

Lavorazione di canapa e lino

Industria tessile

Trasformazione della carta e del cartone

Industrie foto-fono-cinematografiche

Classe C:

Estrazione di combustibili solidi, liquidi e gassosi

Produzione di linoleum e tele cerate

Concerie

Produzione prodotti abrasivi

Industria chimica e dei derivati del petrolio e del carbone

Industria della gomma

Industrie produttrici di cellulosa e fibre chimiche

Produzione di carta e cartone

Classe D:

Trattamenti elettrolitici dei metalli

Lavorazione della ceramica, del gres, e del materiale refrattario

Industrie poligrafiche, editoriali e affini

Classe E:

Ogni insediamento produttivo non riconducibile alle categorie appartenenti alla classi A, B, C e D

Coefficiente C:

Tabella 6

		CLASSE PRODUTTIVA				
Consumi (m <sup>3</sup> /anno)		A	B	C	D	E
≤ 300		6	8	10	12	4
da 301	a 1.000	12	16	20	24	8
1.001	3.000	18	24	30	36	12
3.001	10.000	24	32	40	48	16
10.001	30.000	36	48	60	72	24
30.001	100.000	48	64	80	96	32
100.001	300.000	60	80	100	120	40
300.001	1.000.000	72	96	120	144	48
1.000.001	3.000.000	84	112	140	168	56
≥ 3.000.001		96	128	160	192	64

Coefficiente K2 (in presenza di referto analitico che attesti le concentrazioni di COD e BOD5):

Tabella 13

PERIODO DI ATTIVITÀ DELLO SCARICO (in mesi/anno)	RAPPORTO TRA COD E BOD				
	fino a 2	da 2 a 2,5	da 2,5 a 3	da 3 a 3,5	oltre 3,5
oltre 8 mesi	1,00	1,50	1,80	2,10	2,40
tra 4 e 8 mesi	1,80	2,70	3,25	3,80	4,30
fino a 4 mesi	2,40	3,60	4,30	5,00	5,75

Coefficiente K2 (in assenza di referto analitico che attesti le concentrazioni di COD e BOD5):

Tabella 14

PERIODO DI ATTIVITÀ DELLO SCARICO	CLASSE DI APPARTENENZA DELL'INSEDIAMENTO				
	A	B	C	D	E
(in mesi/anno)					
oltre 8 mesi	1,50	1,80	2,10	1,00	1,00
tra 4 e 8 mesi	2,70	3,25	3,80	1,80	1,80
fino a 4 mesi	3,60	4,30	5,00	2,40	2,40

In assenza di referto analitico attestante la qualità del refluo, il termine  $O_i$  è assunto pari a 500 mg/l, ai sensi dell'art. 3.5.2 della D.G.R. 28/06/1996 e del valore limite di emissione riportato alla tab.3,all.5, del D.Lgs 152/2006.

Coefficiente M:

Tabella 12

CLASSE DI APPARTENENZA DELL'INSEDIAMENTO				
A	B	C	D	E
10	15	20	10	0

Ai sensi delle disposizioni contenute nella D.G.R. 28/06/1996 e successive modifiche, viene fissato un valore minimo del termine F2 pari a 32,03507 Euro.

Salvo diversa disposizione espressa in sede di autorizzazione, ovvero di concessione, o, ancora, di contratto di somministrazione, medesima metodologia di tariffazione si applica agli aggotamenti e scarichi di cantiere temporanei, anche a prescindere dalla sussistenza di una somministrazione di acqua potabile.

**Indicazioni tecniche rete idrica**

La costruzione e successiva manutenzione della rete di distribuzione e dei relativi apparecchi nell'interno degli edifici e della proprietà sono a cura, responsabilità e spese degli utenti, ma il gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva di indicare di volta in volta, in sede di richiesta di allacciamento, le prescrizioni tecniche particolari che riterrà necessarie, per motivi igienici e funzionali, ai fini della compatibilità dell'impianto.

In generale vengono comunque di seguito indicate le caratteristiche tecniche minimali che devono essere di norma previste:

- a) la rete di distribuzione interna dovrà essere realizzata con tubature in ferro zincato, acciaio, materiali plastici (PE) o altro materiale ritenuto idoneo dalle competenti Autorità Sanitarie;
- b) non è di norma previsto l'impiego di serbatoi, fatta eccezione per impianti di autoclave e preautoclave, da tenersi però costantemente sotto pressione; il volume d'aria all'interno del serbatoio preautoclave dovrà essere assicurato attraverso l'ausilio di un compressore d'aria. La capacità del serbatoio preautoclave non dovrà essere inferiore al 50% della capacità del serbatoio di autoclave d'esercizio. In assenza del serbatoio d'esercizio, il serbatoio preautoclave dovrà avere una capacità non inferiore a 1/20 della portata nominale oraria del contatore. Tali serbatoi dovranno avere un pressostato di minima, tarato alla pressione di metri 10 di colonna d'acqua e collegato alle pompe, che dovrà arrestarsi automaticamente in caso di caduta della pressione della rete idrica. Le pompe di tutti gli impianti di sopraelevazione dovranno avere una portata globale che non potrà mai essere superiore al 50% della portata massima del contatore. Pompe di portata superiore ai valori suddetti e che possono eguagliare la portata della tubazione di presa o del contatore potranno essere installate, previo assenso del gestore, esclusivamente su impianti antincendio a spegnimento automatico o a lance. Resta in facoltà del gestore del Servizio Idrico Integrato disporre la sospensione, in qualsiasi momento, del funzionamento degli impianti suddetti per gravi motivi di carattere tecnico e/o igienico sanitario. Nei casi in cui si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione del serbatoio deve trovarsi al di sopra del livello massimo raggiungibile dall'acqua, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento. A ogni modo, la misurazione dell'acqua deve avvenire prima che la stessa sbocchi nel serbatoio di alimentazione della pompa o nel serbatoio di accumulo;
- c) non vi dovranno essere collegamenti diretti della rete di distribuzione interna dell'acqua potabile coi condotti di fognatura e con altre condotte d'acqua. Si rammenta che, a tutela della qualità dell'acqua potabile anche all'interno degli edifici, gli impianti per la

produzione di acqua calda a uso igienico sanitario (scambiatori di calore con o senza addolcitori, ecc.), di riscaldamento autonomo o centralizzato, di condizionamento e di trattamento aria, di trattamento dell'acqua, antincendio a mezzo sprinkler, a lama d'acqua, naspi, lance o idranti a colonna, di irrigazione automatica o di annaffiatura e, in genere, tutti quei circuiti o apparecchiature la cui connessione diretta alla rete di acqua potabile è riconosciuta quale possibile origine del ritorno dell'acqua contaminante già consegnata all'utenza, non dovranno essere collegati direttamente alla rete interna di distribuzione, ma essere disconnessi con adeguate apparecchiature rispondenti alla normativa UNI 12729 e successive. Le apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili sono ammesse nei limiti e secondo le indicazioni del Decreto Ministero della Sanità 21.12.1990 n°443 e successive modificazioni;

- d) l'utente dovrà collocare due saracinesche di arresto e un rubinetto di scarico da mezzo pollice con portagomma filettato tra le due, immediatamente a valle del contatore. I rubinetti di cui sopra dovranno essere accessibili ai tecnici del SII per eventuali verifiche, cambi del contatore e campionamenti d'acqua;
- e) per la realizzazione di impianti antincendio a spegnimento automatico di qualsiasi tipo, che siano derivati direttamente dalla tubazione di rete, l'utente dovrà attenersi alle seguenti norme:
  1. l'impianto potrà essere messo in funzione solo dopo l'esito positivo della verifica da parte dei Tecnici del Servizio Idrico Integrato;
  2. non è consentita alcuna derivazione di acqua né alcuna saracinesca di sezionamento a monte del gruppo automatico di allarme, a eccezione di quella a servizio del gruppo stesso;
  3. l'impianto dovrà essere a vista e facilmente ispezionabile fino al gruppo d'allarme;
  4. le pompe di sopraelevazione della pressione idrica e i gruppi a presa rapida dei Vigili del Fuoco potranno essere corredati da saracinesche di arresto, di sezionamento e di bypass; dette saracinesche dovranno essere mantenute bloccate in posizione di apertura con appositi suggelli;
  5. l'alimentazione delle eventuali vasche e/o serbatoi di accumulo dovrà essere derivata esclusivamente a valle del contatore esistente;
  6. sulle tubazioni di ogni montante principale degli impianti bagnati dovrà essere installato un rubinetto di scarico (di diametro adeguato al montante e comunque non inferiore a mm. 20), da utilizzare esclusivamente per le necessarie periodiche operazioni di spurgo;

7. i gruppi di allarme dovranno obbligatoriamente essere dotati di campana idraulica di allarme, a eccezione dei casi in cui i gruppi di allarme siano realizzati con indicatori di flusso collegati a dispositivo elettrico di allarme;
  8. per gli impianti antincendio a spegnimento automatico l'apparecchiatura di disconnessione idraulica dovrà essere installata immediatamente a valle della saracinesca di intercettazione fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato;
- f) per gli edifici condominiali di nuova costruzione è facoltativa, a cura e spese del proprietario, l'installazione di contatori divisionali per ogni unità immobiliare. L'importo dei consumi complessivi di acqua verrà peraltro sempre addebitato all'utenza, in base alle registrazioni dell'unico contatore installato dal gestore del Servizio Idrico Integrato, rimanendo ai contatori divisionali esclusivamente la funzione di fornire all'utenza stessa gli elementi per la misurazione e la suddivisione dei consumi delle singole unità immobiliari;
- g) qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è ammessa l'interconnessione idraulica tra gli impianti interni diversamente forniti. Tali prese diverse devono essere munite di misuratore distinto, accessibile al personale del Servizio Idrico Integrato, ai fini e per gli effetti della verifica ed eventuale fatturazione dei relativi scarichi in rete fognaria.

## ALLEGATO C

### Indicazioni tecniche rete fognaria

L'esecuzione e la manutenzione delle tubazioni interne agli immobili di raccolta delle acque reflue, civili, industriali e meteoriche e il loro convogliamento fino al confine con la sede stradale pubblica servita da pubblica fognatura, comprendente il manufatto, fa carico esclusivamente alla proprietà.

#### **Prescrizioni generali**

La rete interna di raccolta degli scarichi di ogni singolo immobile dovrà essere allacciata singolarmente e direttamente al condotto della pubblica fognatura, salvo casi particolari che dovranno essere autorizzati dal gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il convogliamento degli scarichi alla pubblica fognatura deve avvenire per gravità e la tubazione di allacciamento dovrà avere andamento rettilineo.

La quota di uscita della rete di fognatura interna dalla proprietà privata al condotto stradale sarà fissata dal gestore del Servizio Idrico Integrato in funzione della quota di scorrimento di quest'ultimo.



Eventuali interventi necessari ad adeguare la rete privata alla quota suddetta faranno capo al titolare dello scarico.

Nel caso in cui, per la posizione dell'immobile da allacciare o per la presenza di sottoservizi in sede stradale, l'allacciamento non possa risultare costituito da un unico tratto rettilineo, dovrà essere realizzato un manufatto d'ispezione in corrispondenza di ogni cambio di direzione e/o di livelletta: i relativi oneri saranno addebitati al richiedente l'allacciamento.

La rete interna dovrà collegarsi al condotto di allacciamento tramite un manufatto costituito da un sifone intercettatore dotato di esalatore e munito a monte di un pozzetto di ispezione sul condotto terminale della rete privata e a valle di una braga per l'ispezione del condotto di allacciamento pubblico.

Tale manufatto dovrà essere ubicato all'interno dell'immobile, in prossimità del confine di proprietà.

La tubazione di allacciamento dovrà normalmente collegarsi direttamente al condotto della fognatura pubblica tramite gli imbocchi predisposti durante la sua costruzione e quindi avere diametro interno pari a 20 centimetri; pertanto le dimensioni della sezione dei condotti della rete interna non potranno eccedere tale dimensione.

In caso di portate di scarico eccedenti la capacità del suddetto allacciamento standard, allacciamenti di diametro superiore potranno essere autorizzati in via del tutto eccezionale dietro richiesta di deroga, esplicita e motivata da una relazione tecnica, compatibilmente con le caratteristiche e le condizioni del condotto della pubblica fognatura: in tal caso l'immissione nel condotto pubblico avverrà mediante apposito manufatto, il cui corrispettivo sarà addebitato al richiedente l'allacciamento.

Ove la richiesta di deroga non risultasse assentibile, il richiedente dovrà provvedere alla riduzione delle portate scaricate entro valori compatibili con il diametro dell'allacciamento tipo, mediante dispositivi di laminazione ubicati all'interno della proprietà.

All'interno degli immobili, la raccolta delle acque domestiche, industriali e meteoriche dovrà avvenire tramite impianti separati.

Nelle zone servite da pubblica fognatura di tipo unitario gli impianti interni di raccolta delle acque domestiche, industriali e meteoriche potranno confluire solo immediatamente a monte del manufatto di ispezione sifone e braga.

Ciascun condotto, prima della confluenza, dovrà essere dotato di un pozzetto di ispezione, con caratteristiche e dimensioni tali da consentire un agevole campionamento dei reflui convogliati.

Nelle zone servite da pubblica fognatura di tipo separato, a monte del manufatto di ispezione sifone e braga collegato alla tubazione di allacciamento alla rete nera pubblica potranno confluire

solo i condotti degli impianti interni di raccolta delle acque reflue civili e industriali, dotati ciascuno di un pozzetto di ispezione, per consentire il prelievo separato di campioni dei reflui convogliati.

L'impianto di raccolta delle acque meteoriche dovrà invece essere collegato all'allacciamento alla rete bianca pubblica tramite un manufatto costituito dai soli elementi di ispezione e braga, ubicato anch'esso all'interno dell'immobile, nei pressi del confine di proprietà.

Le tubazioni costituenti la rete interna degli immobili, i giunti di collegamento e le ispezioni dovranno essere a perfetta tenuta idraulica ed essere in grado di resistere, senza dar luogo a perdite, a pressioni interne non inferiori a 0,5 atmosfere.

### **Scarichi ubicati a quota inferiore del piano stradale**

Gli scarichi provenienti da apparecchi sanitari o da pozzetti di raccolta delle acque ubicati al di sotto della quota del piano stradale non potranno essere condotti per gravità alla rete interna dell'immobile, ma dovranno essere raccolti separatamente in apposite vasche e convogliati alla rete interna a monte del manufatto di ispezione sifone e braga mediante impianto di pompaggio, con prevalenza superiore al dislivello esistente tra il fondo della vasca e il piano stradale.

La responsabilità dell'efficienza di tale impianto resta esclusivamente a carico della proprietà dell'immobile.